



Seminario - 3 Luglio 2026

LA GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

Il DPR 120/17 e la corretta gestione delle terre e rocce da scavo

Dott.ssa Linda Collina
l.collina@sgi-ingegneria.it



Terre e rocce da scavo dal **22/08/2017**

RIFIUTI SPECIALI	NON RIFIUTI	SOTTOPRODOTTI
Art. 184	Art. 185	Art. 184 bis
		Art. 4 DPR 120/2017

Rifiuti da demolizione, costruzione, scavo



- **Art. 184** – (Classificazione)
- 3. Sono **rifiuti speciali**:
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di **demolizione**, **costruzione**, nonché i rifiuti ~~[pericolosi]~~ che derivano dalle attività di **scavo**, fermo restando quanto disposto dall'articolo **184 bis**;

Art. 184 bis TUA: sottoprodotto

1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa **tutte** le seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- b) è **certo** che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello **stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione**, da parte del produttore o di terzi;
- c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla **normale pratica industriale**;
- d) l'ulteriore utilizzo è **legale**, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

V. DPR 264/16

Art. 184 bis TUA

Comma 2 bis

~~Il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161, adottato in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, si applica solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale. Il decreto di cui al periodo precedente non si applica comunque alle ipotesi disciplinate dall'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.~~

**Abrogato dal DPR
120/17!!!**

Art. 186 - (Terre e rocce da scavo)

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 185 [\[1\]](#), le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, **ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché:**

- a) siano **impiegate direttamente** nell'ambito di opere o interventi **preventivamente individuati e definiti**;
- b) sin dalla fase della produzione vi sia **certezza dell'integrale utilizzo**;
- c) l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile **senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari** per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate;
- d) sia garantito un **elevato livello di tutela ambientale**;
- e) sia accertato che **non provengono da siti contaminati sottoposti ad interventi di bonifica** ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto;
- f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto **non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate** ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione;
- g) la **certezza** del loro integrale utilizzo sia **dimostrata**.

L'impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle condizioni fissate all'art. 183, co. 1, lett. p.

[\[1\]](#) Inciso così inserito dall'art. 20, c. 10-sexies, lett. b) della Legge n. 2 del 28 gennaio 2009, di conv. del D.L. 185/2008.

Disciplina transitoria?

Art. 185 (NEW)

TERRE E ROCCE?

Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta

b) il terreno (*in situ*), inclusi il **suolo** contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati;

c) il **suolo** non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso **sito** in cui è stato escavato;

Definizione di SITO:
Art. 2, let. I, DPR 120/17 → Definizione di
«Sito»
LNG SNPA capitolo 2,2 → Definizioni ed
esclusioni

Anche matrici
materiali di
riporto
DI 2/12

v. art. 24 DPR 120/2017!!!

Art. 3: Interpretazione autentica dell'articolo 185 del decreto legislativo n.152 del 2006, disposizioni in materia di matrici materiali di riporto e ulteriori disposizioni in materia di rifiuti

1. Ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al "**suolo**" contenuti all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano come **riferiti anche alle matrici materiali di riporto** di cui all'allegato 2 alla parte IV del medesimo decreto legislativo, costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito e utilizzate per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri.

2. [...] Ai fini dell'applicazione dell'articolo 185, c 1, lett. b) e c), del D.lgs. 152/06, le matrici materiali di riporto devono essere sottoposte a test di cessione effettuato sui materiali granulari ai sensi dell'articolo 9 del DM 5/02/98 [...] **ai fini delle METODICHE e dei LIMITI da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee e devono inoltre rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati.**

Introdotta con Decreto Semplificazione bis DL 31 maggio 2021, n.77 - Convertito in Legge 29 luglio 2021, n.108

Art. 3: Interpretazione autentica dell'articolo 185 del decreto legislativo n.152 del 2006, disposizioni in materia di matrici materiali di riporto e ulteriori disposizioni in materia di rifiuti

3. Le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti di test di cessione sono gestite nell'ambito dei procedimenti di bonifica, al pari dei suoli, utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentano di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute e per l'ambiente.

Introdotta con Decreto Semplificazione bis DL 31 maggio 2021, n.77 - Convertito in Legge 29 luglio 2021, n.108

Di conseguenza si deve oggi ritenere che, a differenza del passato, i riporti non conformi ai test di cessione potranno, anzi dovranno, essere oggetto di procedimento di bonifica, stante l'equiparazione dei riporti ai suoli anche nel caso di riporti non conformi, con conseguente possibilità di applicare l'analisi di rischio ai sensi dell'art. 242 del Codice dell'Ambiente.

Art 41 D.Lg. 69/2013 comma 3

I materiali di riporto

3. All'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito e utilizzati per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri.";

b) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

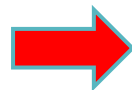
~~"2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 185, comma 1, lettere **b) e c)**, del decreto legislativo n. 152 del 2006, le matrici materiali di riporto **devono essere sottoposte a test di cessione effettuato sui materiali granulari ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale 16 aprile 1998, n. 88, ai fini delle metodiche** da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee e, ove conformi ai limiti del test di cessione, devono rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati.~~

~~3. Le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione sono fonti di contaminazione e come tali devono essere rimosse o devono essere rese conformi al test di cessione tramite operazioni di trattamento che rimuovono i contaminanti o devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentono di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute.~~

DPR 13 Giugno 2017, n. 120

REGOLAMENTO recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge dell' 11 novembre 2014, n. 164,

Gazzetta ufficiale: n. 183 del 7 agosto 2017



VIGENTE DAL 22 AGOSTO 2017

**Unico strumento normativo ora applicabile per consentire
l'utilizzo delle terre e rocce da scavo quali sottoprodotti**

INTRODUZIONE



ALLINEAMENTO ALLA NORMATIVA europea e alle disposizioni locali italiane

AGEVOLARE E INCREMENTARE il ricorso alla gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti;

SEMPLIFICARE le procedure e **RIDURRE** gli oneri documentali;

TEMPI CERTI E DEFINITI per l'avvio delle attività di gestione dei materiali;

PROCEDURE VELOCI E SNELLE per l'attestazione dei requisiti come sottoprodotti garantendo la **SICUREZZA AMBIENTALE** e **SANITARIA**;

RAFFORZAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI da parte delle autorità competenti.



➤ **6 Titoli suddivisi in 31 Articoli**

➤ **10 Allegati**

ARTICOLAZIONE DEL D.P.R.

- **TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI (Art. 1, 2 e 3);**
- **TITOLO II: TERRE E ROCCE DA SCAVO CHE SODDISFANO LA DEFINIZIONE DI SOTTOPRODOTTO (Art. dal 4 al 22);**
- **TITOLO III: DISPOSIZIONI SULLE TERRE E ROCCE DA SCAVO QUALIFICATE COME RIFIUTI (Art. 23);**
- **TITOLO IV: TERRE E ROCCE DA SCAVO ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA SUI RIFIUTI (Art. 24);**
- **TITOLO V: TERRE E ROCCE DA SCAVO NEI SITI OGGETTO DI BONIFICA (Art. 25 e 26);**
- **TITOLO VI: DISPOSIZIONI INTERTEMPORALI, TRANSITORIE E FINALI (Art. dal 27 al 31).**

ARTICOLAZIONE DEL D.P.R.

- ALLEGATO 1: **Caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo (art. 8);**
- ALLEGATO 2: **Procedure di campionamento in fase di progettazione (art. 8);**
- ALLEGATO 3: **Normale pratica industriale (art. 2, comma 1, lettera o);**
- ALLEGATO 4: **Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità ambientali (art. 4);**
- ALLEGATO 5: **Piano di utilizzo (art. 9);**
- ALLEGATO 6: **Dichiarazione di utilizzo di cui all' articolo 21 (art. 21)**
- ALLEGATO 7: **Documento di trasporto (art. 6)**
- ALLEGATO 8: **Dichiarazione di avvenuto utilizzo (D.A.U.) (art. 7);**
- ALLEGATO 9: **Procedure di campionamento in corso d'opera e per i controlli e le ispezioni (artt. 9 e 28);**
- ALLEGATO 10 **Metodologia per la quantificazione dei materiali di origine antropica di cui all'articolo 4, comma 3 (art. 4).**

TITOLO I - Articolo 1

1. Con il presente regolamento sono adottate, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, **disposizioni di riordino e di semplificazione della disciplina inerente la gestione delle terre e rocce da scavo**, con particolare riferimento:

a) alla gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti, ai sensi dell'articolo 184-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, provenienti da **cantieri di piccole dimensioni, di grandi dimensioni e di grandi dimensioni non assoggettati a VIA o a AIA**, compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture;

b) alla disciplina del **deposito temporaneo** delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti;

c) **all'utilizzo nel sito** di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;

d) alla gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di **bonifica**.

Il presente regolamento, in attuazione dei principi e delle disposizioni della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, disciplina le attività di gestione delle terre e rocce da scavo, assicurando adeguati livelli di tutela ambientale e sanitaria e garantendo **controlli efficaci**, al fine di razionalizzare e semplificare le modalità di utilizzo delle stesse.

TITOLO I - Articolo 2

a) **«lavori»** comprendono le attività di costruzione, scavo, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere



Sostituisce la definizione presente al D.M. 161/12 «opera» ripresa in seguito al punto aa) del D.P.R. 120/17

b) **«suolo»** lo strato più superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie. Il suolo è costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi, **comprese le matrici materiali** di riporto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del D.L. 25 gennaio 2012, n. 2, [...]

Art.3 c.1 – Ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al «suolo» contenuti all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del D.Lgs. 152/06, si interpretano come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all'allegato 2 alla parte IV del medesimo decreto legislativo



Ancora Valido Art. 41 c.3 lett. a) D.L. 69/2013

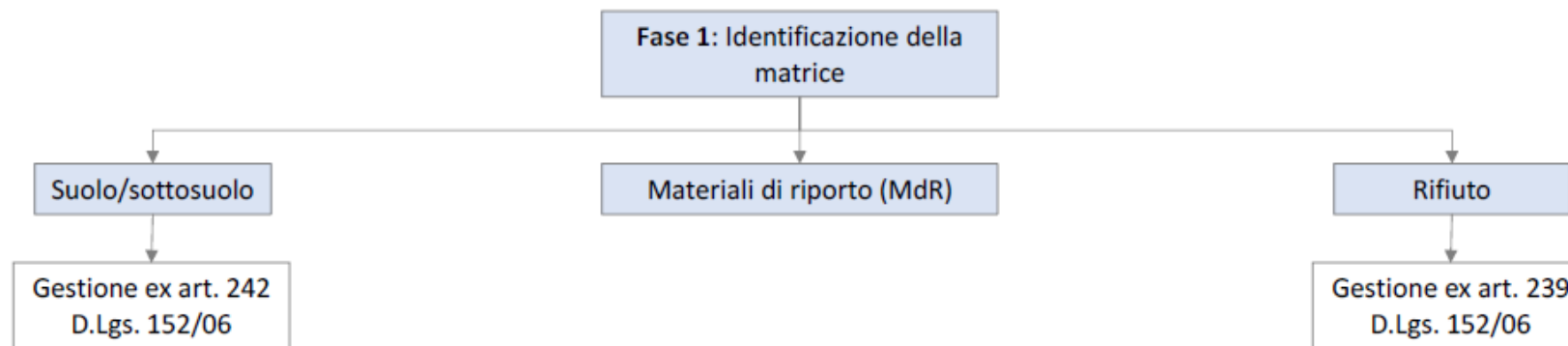
Art. 41 c.3 lett. a): costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito e utilizzate per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri.

Art.3 del 25 Gennaio 2012 Dl. n.2 (convertito con legge 24 Marzo 2012 n.28) fornisce l'interpretazione autentica dell'art. 185 del D.lgs. 152/06 in merito ai riferimenti al «suolo» ed alle «materiali di riporto»



Il termine “suolo” si interpreta come riferito anche alle matrici materiali di riporto di cui all'allegato 2 alla parte IV del medesimo decreto legislativo, **costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica**, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito e utilizzate per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri.

L'attenta applicazione della definizione qui riportata è fondamentale ai fini della procedura di valutazione delle matrici materiali di riporto (Fase 1) descritta alle Linee Guida SNPA 46/23 «Gestione dei MdR nei siti oggetto di procedimento di Bonifica»



Definizione terreno di riporto - ISPRA

«terreno di riporto» orizzonte stratigrafico costituito da terreno naturale, alloctono a seguito di intervento antropico. E' esclusa da questa matrice la presenza di materiali di origine antropica.



Definizione contenuta nelle «Linee guida per la determinazione dei valori di fondo per i suoli e per le acque sotterranee» di ISPRA del giugno 2017



Terreno di riporto: sabbie e limi con ciottoli e ghiaie colore grigio marrone.

Terreno naturale: limo sabbioso con livelli limoso argillosi di colore marrone.

D.M. 161/2012

b) ~~«materiali da scavo» [...]~~

D.P.R. 120/17

c) **«terre e rocce da scavo»**: *il suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera, tra le quali: gli scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento; opere infrastrutturali (gallerie, strade); rimozione e livellamento di opere in terra. Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i materiali quali il **calcestruzzo**, **bentonite**, **polivinilcloruro** (PVC), **vetroresina**, **miscele cementizie** e **additivi per scavo** meccanizzato, purché le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la specifica destinazione d'uso.*

N.B. Allegato 4 per additivi che contengono sostanze inquinanti non comprese in Tab. 1 Col. A-B D.lgs.152/06

TITOLO I - Articolo 2

d) **«autorità competente»**: l'autorità che autorizza la realizzazione dell'opera nel cui ambito sono generate le terre e rocce da scavo e, nel caso di opere soggette a procedimenti di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale, l'autorità competente di cui all'articolo 5, comma 1, lettera o) , del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

e) **«caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo»**: attività svolta per accertare la sussistenza dei requisiti di qualità ambientale delle terre e rocce da scavo in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento;

f) **«piano di utilizzo»**: il documento nel quale il **proponente attesta**, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il **rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dall'articolo 184 -bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dall'articolo 4 del presente regolamento**, ai fini dell'utilizzo come sottoprodotti delle terre e rocce da scavo generate in cantieri di grandi dimensioni;

g) **«dichiarazione di avvenuto utilizzo»**: la dichiarazione con la quale il **proponente o l'esecutore o il produttore attesta**, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, **l'avvenuto utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti in conformità al piano di utilizzo o alla dichiarazione di cui all'articolo 21;**

h) **«ambito territoriale con fondo naturale»**: porzione di territorio geograficamente individuabile in cui può essere dimostrato che un valore di concentrazione di una o più sostanze nel suolo, superiore alle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sia ascrivibile a fenomeni naturali legati alla specifica pedogenesi del territorio stesso, alle sue caratteristiche litologiche e alle condizioni chimico-fisiche presenti;

Vedi allegati 1, 5, 6, 8 al
D.P.R. 120/17

TITOLO I - Articolo 2

i) **«sito»**: area o porzione di territorio geograficamente definita e perimetrata, intesa nelle sue matrici ambientali (suolo e acque sotterranee);

LINEE GUIDA SULL'APPLICAZIONE
DELLA DISCIPLINA PER L'UTILIZZO
DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

Delibera del Consiglio SNPA, Seduta del 09.05.19, Doc. n. 54/19

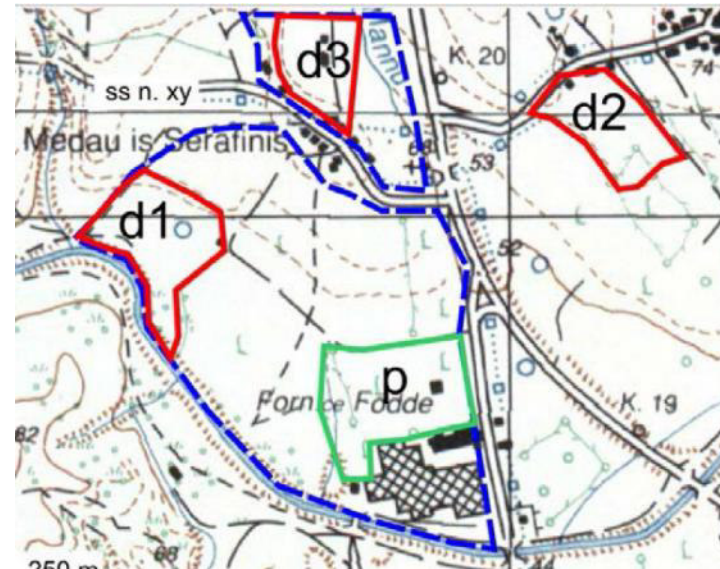
Per meglio identificare le caratteristiche del sito di produzione rispetto alla definizione normativa è utile considerare il **“sito” come l'area cantierata caratterizzata da contiguità territoriale in cui la gestione operativa dei materiali non interessa la pubblica viabilità**. All'interno del sito così definito possono identificarsi una o più aree di scavo e/o una o più aree di riutilizzo in modo tale da soddisfare la condizione che il terreno sia “riutilizzato ...(omissis)..., nello stesso sito in cui è stato escavato” in base a quanto disciplinato dall'art. 185, comma 1 lett. c.

Sito cantierato (linea tratteggiata in blu):

p: sito di produzione delle terre e rocce

d1, d2, d3: aree di destinazione del terreno

- p e d1 sono aree afferenti allo stesso sito;
- p e d3 non sono aree afferenti allo stesso sito è necessario utilizzare una pubblica viabilità;
- p e d2 non afferiscono allo stesso sito sia perché afferiscono a due cantierazioni diverse, sia perché la gestione dei materiali scavati avviene attraverso la viabilità pubblica.



TITOLO I - Articolo 2

o) **«normale pratica industriale»:** costituiscono un trattamento di normale pratica industriale quelle operazioni, anche condotte non singolarmente, alle quali possono essere sottoposte le terre e rocce da scavo, finalizzate al miglioramento delle loro caratteristiche merceologiche per renderne l'utilizzo maggiormente produttivo e tecnicamente efficace. Fermo il rispetto dei requisiti previsti per i sottoprodotti e dei requisiti di qualità ambientale, il trattamento di normale pratica industriale garantisce l'utilizzo delle terre e rocce da scavo conformemente ai criteri tecnici stabiliti dal progetto. L'allegato 3 elenca alcune delle operazioni più comunemente effettuate, che rientrano tra le operazioni di normale pratica industriale;



Allegato 3 «Normale pratica industriale»
Cap. 6 LNG SNPA 54/19 chiarimenti in merito alla definizione di
normale pratica industriale

LINEE GUIDA SULL'APPLICAZIONE
DELLA DISCIPLINA PER L'UTILIZZO
DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO
Delibera del Consiglio SNPA, Seduta del 09.05.19, Doc. n. 54/19

p) **«proponente»:** il soggetto che presenta il piano di utilizzo;

q) **«esecutore»:** il soggetto che attua il piano di utilizzo;

r) **«produttore»:** il soggetto la cui attività **materiale** produce le terre e rocce da scavo e che predispone e trasmette la dichiarazione di cui all'articolo 21;

TITOLO I - Articolo 2

Vedi Titolo II – Capo III

t) **«cantiere di piccole dimensioni»**: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, comprese quelle prodotte nel corso di attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Vedi Titolo II – Capo II

u) **«cantiere di grandi dimensioni»**: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività o di opere soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Vedi Titolo II – Capo IV

v) **«cantiere di grandi dimensioni non sottoposto a VIA o AIA»**: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività o di opere non soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

z) **«sito oggetto di bonifica»**: sito nel quale sono state attivate le procedure di cui al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

aa) **«opera»**: il risultato di un insieme di lavori che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di difesa e di presidio ambientale e di ingegneria naturalistica.

TITOLO I - Articolo 3

1. Il presente regolamento non si applica alle ipotesi disciplinate dall'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.



*Linee guida SNPA Chiarimenti in merito ai sedimenti ed
all'esclusione dall'ambito di applicazione del DPR*

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i rifiuti provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici o di altri manufatti preesistenti, la cui gestione è disciplinata ai sensi della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

«Sedimenti»: un materiale che sia normalmente a contatto con la fase liquida corrente, ovvero materiali sommersi.

*L'eliminazione dei materiali litoidi e le altre frazioni granulometriche provenienti da escavazioni negli alvei, in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri e marini **non esclude esplicitamente l'ambito di applicazione del DPR 120/2017.***

L'Art. 3, infatti, fa riferimento all'immersione in mare di materiale derivante da attività di scavo e posa in mare di condotte ed ai rifiuti di demolizione di edifici o altri manufatti.

*Per contro, l'Art. 185 c.3 D.lgs. 152/06 **esclude** dalla normativa dei rifiuti i sedimenti «spostati all'interno di acque superficiali o nell'ambito di pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua [...]»*

*In fine, si rileva che il D.lgs. 205/2010 prevede all'art.39 c.13 che «Le norme di cui all'Art. 184 bis si **applicano** anche al materiale che viene rimosso, **per esclusive ragioni di sicurezza idraulica**, dagli alvei di fiumi, laghi e torrenti».*

La condizione «di esclusiva ragione di sicurezza idraulica» non costituisce condizione necessaria per applicare la disciplina dei sottoprodotti ma una possibile estensione del campo di applicazione di tale disciplina ai suddetti materiali.

Si ricorda infatti che il 184-bis prevede che l'origine del materiale derivi da un processo di produzione il cui scopo non sia la produzione del materiale stesso, scopo di difficile dimostrabilità nei casi in questione.

SNPA - Chiarimenti in merito ai «Sedimenti»

In conclusione:

- *si conviene che i materiali rimossi dagli alvei **POSSANO ESSERE GESTITI** in conformità alle previsioni del DPR 120/2017, sia che questi vengano rimossi per finalità di sicurezza idraulica che per la realizzazione di un'opera.*
- *Dal campo di applicazione del DPR 120/2017 sono, invece, espressamente **ESCLUSI** (articolo 3): i rifiuti provenienti "direttamente" dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti (disciplinati dalla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006) e l'immersione in mare del materiale derivante da attività di scavo e attività di posa in mare di cavi e condotte disciplinata dall'articolo 109 del d.lgs. n. 152/2006.*

Capo I – «Disposizioni comuni»

- *Questo primo capo risulta essere di fondamentale importanza in quanto vengono descritti i criteri per la qualificazione delle T&R come sottoprodotti (Art. 4), nonché le modalità di realizzazione del «deposito intermedio» (Art. 5) del «trasporto» (Art. 6) e della «dichiarazione di avvenuto utilizzo» (Art. 7) delle terre e rocce da scavo.*

Capo II – «Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni»

- *Come si può ben capire dal titolo, questo secondo capo tratta la gestione delle T&R nei cantieri di grandi dimensioni come definiti dall'Art. 2 del presente decreto.*

Capo III – «Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni»

- *Questo terzo capo tratta la gestione delle T&R nei cantieri di piccole dimensioni come definiti dall'Art. 2 del presente decreto, introducendo la novità della «Dichiarazione di utilizzo per i cantieri di piccole dimensioni»*

Capo IV – «Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA»

- *Quarto capo tratta la gestione delle T&R nei cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA come definiti dall'Art. 2 del presente decreto.*

Capo I – Articolo 4

- Comma 1 e 2 -

Stabilisce i requisiti generali da soddisfare affinché le terre e rocce da scavo generate in cantieri di piccole dimensioni, in cantieri di grandi dimensioni e in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA, siano qualificati come sottoprodotti e non rifiuti

a) sono **generate durante la realizzazione di un'opera**, di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale;

b) il loro utilizzo è **conforme alle disposizioni del piano di utilizzo di cui all'articolo 9 o della dichiarazione di cui all'articolo 21**, e si realizza:

1) **nel corso** dell'esecuzione della stessa opera nella quale è stato generato o di un'opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, recuperi ambientali oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali;

2) **in processi produttivi**, in sostituzione di materiali di **cava**;

c) sono idonee ad essere utilizzate **direttamente**, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla **normale pratica industriale**;

d) soddisfano i requisiti di **qualità ambientale** espressamente previsti dal Capo II o dal Capo III o dal Capo IV del presente regolamento, per le modalità di utilizzo specifico di cui alla lettera b).

Capo I – Articolo 4

- Comma 3 -

Stabilisce le modalità da seguire nel caso in cui le T&R contengano materiali di riporto.

- *la componente di materiali di origine antropica frammisti ai materiali di origine naturale non può superare la **quantità massima del 20%** in peso da quantificarsi secondo la metodologia di cui **all'allegato 10**;*
- *rispetto dei requisiti di qualità ambientale di cui al comma 2, lettera d), le matrici materiali di riporto sono sottoposte al **test di cessione** (D.M. 5/02/98) **ad esclusione del parametro Amianto**;*
- *Rispetto delle **CSC delle acque sotterranee**, di cui alla Tabella 2 All. 5 al Titolo V della Parte IV del D.lgs. 152/06, o, comunque, dei valori di fondo naturale stabiliti per il sito.*

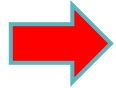
- Comma 4 –

Utilizzo** nel sito di produzione delle **T&R contenenti amianto in affioramenti naturali** per cui si applica il **limite CSC Tab. 1** All. 5 al Titolo V della Parte IV del D.lgs. 152/06 → **Amianto escluso dal test di cessione

- Comma 5 –

***La sussistenza dei requisiti** stabiliti dai commi precedenti è attestata tramite la predisposizione e trasmissione del **Piano di Utilizzo o della Dichiarazione di Utilizzo**.*

«Deposito intermedio»



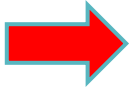
Disciplina più dettagliata del deposito intermedio delle terre e rocce

Sostituisce e integra quanto già specificato dall'Articolo 10 del D.M. 161/12

1. Il **deposito intermedio** T&R può essere effettuato nel **sito di produzione**, nel **sito di destinazione** o in **altro sito** a condizione che siano **rispettati i seguenti requisiti**:

- a) il sito rientra nella medesima classe di destinazione urbanistica del sito di produzione, nel caso di sito di produzione i cui valori CSC rientrano nei valori di cui alla colonna B; oppure in tutte le classi di destinazione urbanistica nel caso in cui il sito rientri nei valori di cui alla Colonna A;
- b) l'ubicazione e la durata del deposito sono indicate nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all'art 21;
- c) la durata del deposito non può superare il termine di validità del piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all'art 21;
- d) il deposito delle terre e rocce da scavo è fisicamente separato e gestito in modo autonomo anche rispetto ad altri depositi di terre e rocce da scavo oggetto di differenti piani di utilizzo o dichiarazioni di cui all'art. 21 e a eventuali rifiuti presenti nel sito, in deposito temporaneo;
- e) il deposito delle terre e rocce da scavo è conforme alle previsioni del piano di utilizzo o alla dichiarazione dell'art 21e si identifica tramite apposita segnaletica posizionata in modo visibile e nella quale sono riportate le informazioni relative al sito di produzione, alle quantità del materiale depositato, nonché i dati amministrativi del piano di utilizzo [...].

«Deposito intermedio»



Ulteriori chiarimenti in merito a variazione di sito e durata del deposito

2. Il Proponente o il Produttore può individuare [...] uno o più siti di deposito intermedio [...] in caso di **variazione del sito** di deposito intermedio [...] il proponente o il produttore **aggiorna il piano o la dichiarazione** in conformità alle procedure previste dal presente regolamento. (**VEDI ARTICOLO 15**)

3. **Decorso il periodo di durata** del deposito intermedio [...] **viene meno**, con effetto immediato, **la qualifica di sottoprodotto** delle terre e rocce non utilizzate [...], pertanto, tali terre e rocce sono gestite come rifiuti [...].

Capo I – Articolo 6

«Trasporto»

1. [...] *il trasporto fuori dal sito di produzione è accompagnato dalla documentazione indicata nell'**allegato 7** [...]*
2. *La **documentazione** di cui al comma 1 è predisposta in **triplice copia**, una per il **proponente o per il produttore** una per il **trasportatore** e una per il **destinatario** e **conservata**, dai predetti soggetti, **per tre anni** [...]. Qualora il proponente e l'esecutore siano diversi, una quarta copia della documentazione deve essere conservata presso il proponente.*

Capo I – Articolo 7

«Dichiarazione di avvenuto utilizzo»

Modifica dell'Art. 12 del D.M. n. 161/2012

- Comma 1 –

L'avvenuto utilizzo [...] è attestato all'autorità competente mediante la **dichiarazione di avvenuto utilizzo**

E' OBBLIGATORIA

- Comma 2 –

D.A.U. è resa dall'**esecutore** o dal **produttore** con la trasmissione, anche solo via telematica, **dell'allegato 8** all'autorità, all'ARPA e ai comuni di produzione e destinazione. [...] La D.A.U. è **conservata per 5 anni** dall'esecutore o produttore.

- Comma 3 –

D.A.U. deve essere **resa entro il termine di validità del piano di utilizzo o della dichiarazione Art. 21**; l'omessa dichiarazione comporta la cessazione della qualifica delle T&R come sottoprodotto.

- Comma 4 –

Il deposito intermedio non costituisce utilizzo

Capo II

Art.2 lettera u)

«cantiere di grandi dimensioni»

Cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo
in quantità superiori a seimila metri cubi [...] nel
corso di attività o di opere soggette a procedure di
VIA o AIA [...]

Capo II – Articolo 8

«Ambito di applicazione»

1. Gli articoli da 9 a 18 si applicano alla **gestione delle terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni**, come definiti nell'articolo 2, comma 1, lettera u), che, sulla base della caratterizzazione ambientale effettuata in conformità agli **allegati 1 e 2**, soddisfano i requisiti di qualità ambientale previsti dall'**allegato 4** per le modalità di utilizzo specifico.

Caratterizzazione
ambientale e
campionamento



Il piano di utilizzo, precedentemente trattato dagli articoli 5, 7, 8 e 9 del D.M. 161/2012, ora è discretizzato nei seguenti articoli

- *Articolo 9 «Piano di utilizzo»*
- *Articolo 10 «terre e rocce conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione – CSC*
- *Articolo 11 «Terre e rocce da scavo conformi ai valori di fondo naturale»*
- *Articolo 12 «Terre e rocce da scavo prodotte in un sito oggetto di bonifica»*
- *Articolo 13 « Controllo equipollente»*
- *Articolo 14 «Efficacia del piano di utilizzo» (costituito da commi 6, 7, 8, 9 dell'Art. 5 e dall'Art. 7 del D.M. 161/12)*
- *Articolo 15 «Aggiornamento del piano di utilizzo»*
- *Articolo 16 «Proroga del piano di utilizzo e accertamenti sul piano di utilizzo aggiornato o prorogato»*
- *Articolo 17 «Realizzazione del piano di utilizzo»*

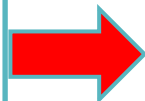
Capo II – Articolo 9

«Piano di Utilizzo»

definizione delle procedure e modalità di presentazione



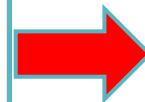
TEMPISTICHE
TRASMISSIONE



c.1. Il piano di utilizzo[...], redatto in conformità alle disposizioni di cui **all'allegato 5, è trasmesso dal proponente per via telematica [...]** **almeno novanta giorni prima dell'inizio dei lavori.** Nel caso in cui l'opera sia oggetto di una procedura di VIA o di AIA [...], la trasmissione del piano di utilizzo avviene prima della conclusione del procedimento

La trasmissione avviene esclusivamente via PEC

AUTOCERTIFICAZIONE
DI CONFORMITA'

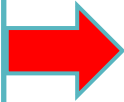


c.2. Il piano **include la dichiarazione** sostitutiva dell'atto di notorietà [...] **con la quale il legale rappresentante dell'impresa o la persona fisica proponente l'opera, attesta la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2,** in conformità anche a quanto previsto nell'allegato 3, con riferimento alla normale pratica industriale.

Capo II – Articolo 9

«Piano di Utilizzo»

TEMPISTICHE DI VERIFICA
DELL'AUTORITA'



c.3. L'autorità competente verifica d'ufficio la completezza e la correttezza amministrativa della documentazione trasmessa. **Entro trenta giorni dalla presentazione** del piano di utilizzo, **l'autorità** competente può **chiedere**, in un'unica soluzione, **integrazioni** alla documentazione ricevuta. **Decorso tale termine la documentazione si intende comunque completa.**

c.4. **Decorsi novanta giorni** dalla presentazione del piano di utilizzo ovvero dalla eventuale integrazione [...], **il proponente**, a condizione che siano rispettati i requisiti indicati nell'articolo 4, comma 2, **avvia la gestione delle terre e rocce da scavo nel rispetto del piano di utilizzo**, fermi restando gli eventuali altri obblighi previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dell'opera.

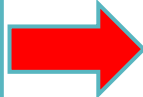


Non è necessaria l'approvazione esplicita del P.U. da parte dell'Autorità competente

Capo II – Articolo 9

«Piano di Utilizzo»

VERIFICHE DA PARTE DELL'AUTORITA'



c.5. La **sussistenza dei requisiti** di cui all'articolo 4 è **verificata dall'autorità competente** sulla base del piano di utilizzo.

Per le opere soggette alle procedure di VIA, l'autorità può, nel provvedimento conclusivo della procedura di VIA, stabilire prescrizioni ad integrazione del piano di utilizzo.

c.6. L'autorità competente, qualora accerti la **mancata sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4**, **dispone** con provvedimento motivato il **divieto di inizio ovvero di prosecuzione delle attività di gestione** delle T&R come sottoprodotti.

Capo II – Articolo 9

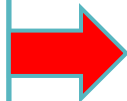
«Piano di Utilizzo»

ISPEZIONI E CONTROLLI



c.7. [...] ARPA territorialmente competente **effettua, secondo una programmazione annuale, le ispezioni, i controlli, prelievi e le verifiche necessarie ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nel piano di utilizzo trasmesso [...]**, secondo quanto previsto dall'**allegato 9**. I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali [...].

VALIDAZIONE PRELIMINARE

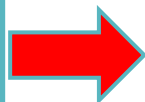


c.8. Nella fase di predisposizione del piano di utilizzo, il **proponente può chiedere all'ARPA** o ai soggetti individuati dal decreto di cui all'articolo 13, comma 2, di eseguire **verifiche istruttorie tecniche e amministrative finalizzate alla validazione preliminare del piano di utilizzo**. In caso di validazione preliminare del piano di utilizzo, **i termini** del comma 4 sono **ridotti della metà. (45 giorni)**

Capo II – Articolo 9

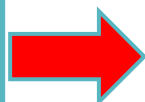
«Piano di Utilizzo»

CONTROLLI PREVENTIVI



c.9. Il **proponente**, dopo avere trasmesso il piano di utilizzo all'autorità competente, **può chiedere** all'ARPA o ai soggetti individuati dal decreto di cui all'articolo 13, comma 2, lo **svolgimento in via preventiva dei controlli previsti dal comma 7.**

ONERI



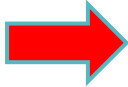
10. **Gli oneri** economici [...] **sono a carico del proponente.**

Tutti i costi di controlli e verifiche sono sempre a carico del proponente

Capo II – Articolo 10

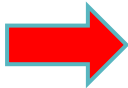
«Terre e rocce conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione - CSC»

C < CSC



1. [...] **concentrazioni** dei parametri di cui all'allegato 4 del presente regolamento **non superino** le CSC di cui alle **colonne A e B** della tabella 1, dell'allegato 5, alla Parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006 con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione e del sito di destinazione indicati nel piano di utilizzo, il **piano di utilizzo è predisposto** e trasmesso secondo le **procedure indicate nell'articolo 9**.

VERIFICA DEI REQUISITI



2. Per verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, l'autorità competente, **entro trenta giorni** dalla presentazione del piano di utilizzo o dell'eventuale integrazione dello stesso, può chiedere all'ARPA territorialmente competente, **di effettuare le dovute verifiche**, [...] oneri a carico del proponente, **motivando la richiesta** con riferimento alla tipologia di area in cui è realizzata l'opera o alla presenza di interventi antropici non sufficientemente indagati; in tal caso l'ARPA può chiedere al proponente un approfondimento d'indagine in contraddittorio e, **entro sessanta giorni**, accerta la sussistenza dei requisiti di cui sopra **comunicando gli esiti all'Autorità competente**.

Capo II – Articolo 11

«Terre e rocce da scavo conformi ai valori di fondo naturale»

c.1. [...] per **fenomeni di origine naturale** le concentrazioni dei parametri di cui all'allegato 4, superino le CSC (Tab. 1 Col. A e B), [...] possibilità che le concentrazioni di tali parametri vengano assunte pari al valore di fondo naturale esistente.

In fase di predisposizione del piano di utilizzo, il **proponente segnala i superamenti** (art. 242 D.lgs. 152/06) e contestualmente **presenta** all'ARPA competente un **piano di indagine** per la definizione dei valori di fondo naturale. [...] Piano condiviso con la competente Agenzia, è **eseguito** dal proponente, con oneri a proprio carico, **in contraddittorio entro 60 giorni** dalla presentazione del piano. [...] **sulla base delle risultanze** del piano di indagine, [...] **l'Agenzia** [...] **definisce i valori di fondo naturale**. Il **proponente predispone il piano di utilizzo sulla base dei valori di fondo** definiti dall'Agenzia.

c.2 T&R sono **utilizzabili nello stesso sito di produzione o altro sito con valori di fondo naturale con caratteristiche analoghe** in termini di concentrazione per tutti i parametri oggetto di superamento [...]

Capo II – Articolo 12

«Terre e rocce da scavo prodotte in un sito oggetto di bonifica»

1. Nel caso in cui il **sito di produzione ricada in un sito oggetto di bonifica**, sulla base dei risultati della caratterizzazione di cui all'art. 242 del decreto legislativo n.152 del 2006, **su richiesta e con oneri a carico del proponente, i requisiti di qualità ambientale di cui all'articolo 4**, riferiti sia al sito di produzione che al sito di destinazione, **sono validati dall'Agenzia di protezione ambientale** territorialmente competente. [...] **entro sessanta giorni** dalla data della richiesta, **comunica al proponente** se per le terre e rocce da scavo **i valori riscontrati, per i parametri pertinenti al procedimento di bonifica, non superano le CSC** (tab.1 Coll. A e B D.lgs. 152/06), con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione e di destinazione che sarà indicato nel piano di utilizzo. In caso di **esito positivo, la predisposizione e la presentazione del piano di utilizzo avviene secondo le procedure e le modalità indicate nell'articolo 9.**

Art.5 c.5 D.M. 161/12 faceva riferimento al solo sito di destinazione finale. Rendendo possibile lo spostamento di terreni con CSC comprese tra Col. A e Col. B da un sito di produzione e destinazione residenziale (in bonifica) ad un sito diverso a destinazione commerciale/industriale. Ora non è più possibile.

Per i casi che non rientrano al CAPO II
si fa riferimento agli articoli 25 e 26

Capo II – Articolo 13

«Controllo equipollente»



Se l'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente non effettua verifiche può farlo un ente equipollente

- 1. [...] Le suddette attività possono, su richiesta e con oneri a carico del proponente, essere eseguite anche da altri organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti.*
- 2. Ai fini del comma 1, **entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento**, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata, **è individuato l'elenco degli organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti** all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente e sono approvate le tabelle recanti le tariffe che i proponenti devono corrispondere quali corrispettivi delle prestazioni richieste.*

Capo II – Articolo 14

«Efficacia del piano di utilizzo»

Tempistiche per inizio lavori di gestione delle terre e rocce da scavo

c.1. Nel piano di utilizzo è indicata la durata del piano stesso. Salvo deroghe [...], l'inizio dei lavori avviene entro due anni dalla presentazione del piano di utilizzo.

Cessazione della qualifica di sottoprodotto

c.2. Allo scadere dei termini [...], viene meno la qualifica di sottoprodotto delle terre e rocce da scavo con conseguente obbligo di gestire le stesse come rifiuti [...]

c.3. In caso di violazione degli obblighi assunti nel piano di utilizzo viene meno la qualifica di sottoprodotto delle terre e rocce da scavo con conseguente obbligo di gestirle come rifiuto [...]

c.4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15 (aggiornamento del Piano di Utilizzo), il venir meno di una delle condizioni di cui all'articolo 4, fa cessare la validità del piano di utilizzo e comporta l'obbligo di gestire le terre e rocce da scavo come rifiuto [...]

Capo II – Articolo 14

«Efficacia del piano di utilizzo»

Obbligo di conservazione del piano di utilizzo

c.5. Il piano di utilizzo è conservato presso il sito di produzione delle terre e rocce da scavo o presso la sede legale del proponente e, se diverso, anche dell'esecutore, per cinque anni a decorrere dalla data di redazione dello stesso e resa disponibile in qualunque momento all'autorità di controllo. Copia di tale documentazione è conservata anche dall'autorità competente.

Capo II – Articolo 15

«Aggiornamento del Piano di Utilizzo»

Quando deve essere aggiornato

c.1. In caso di modifica sostanziale dei requisiti di cui all'articolo 4, indicati nel piano di utilizzo, il proponente o l'esecutore aggiorna il piano di utilizzo e lo trasmette in via telematica ai soggetti di cui all'articolo 9, comma 1, corredato da idonea documentazione, anche di natura tecnica, recante le motivazioni a sostegno delle modifiche apportate. L'autorità competente verifica d'ufficio la completezza e la correttezza amministrativa della documentazione presentata e, entro trenta giorni dalla presentazione del piano di utilizzo aggiornato, può chiedere, in unica soluzione, integrazioni della documentazione. Decorso tale termine la documentazione si intende comunque completa.

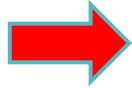
c.2. Costituisce modifica sostanziale:

- a) l'aumento del volume in banco in misura superiore al 20% delle terre e rocce da scavo oggetto del piano di utilizzo;
- b) la destinazione delle terre e rocce da scavo ad un sito di destinazione o ad un utilizzo diversi da quelli indicati nel piano di utilizzo;
- c) la destinazione delle terre e rocce da scavo ad un sito di deposito intermedio diverso da quello indicato nel piano di utilizzo;
- d) la modifica delle tecnologie di scavo.

Gli effetti delle modifiche sostanziali del piano di utilizzo sulla procedura di VIA sono definiti dalle disposizioni del Titolo III, della Parte II, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

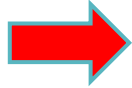
Capo II – Articolo 15

«Aggiornamento del Piano di Utilizzo»



IN CASO DI AUMENTO DI VOLUME

c.3. Nel caso previsto dal comma 2, lettera a) il **piano di utilizzo è aggiornato entro 15 giorni** dal momento in cui sia intervenuta la variazione. **Decorso tale termine cessa**, con effetto immediato, **la qualifica come sottoprodotto** della quota parte delle terre e rocce da scavo eccedenti le previsioni del piano di utilizzo. **Decorsi sessanta giorni dalla trasmissione** del piano di utilizzo aggiornato, **senza [...]** **richiesta di integrazione [...]**, **le terre e rocce** da scavo eccedenti il volume del piano originario **sono gestite in conformità al piano di utilizzo aggiornato.**



IN CASO DI CAMBIO DESTINAZIONE

c.4. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e c), **decorsi 60 giorni dalla trasmissione del piano di utilizzo aggiornato**, senza [...] richiesta di integrazione [...] le terre e rocce da scavo **possono essere utilizzate e gestite in modo conforme al piano di utilizzo aggiornato**, senza che sia intervenuta richiesta di integrazione documentale da parte dell'autorità competente.



IN CASO DI MODIFICHE TECNOLOGIE SCAVO

c.5. Nel caso previsto dal comma 2, lettera d), **decorsi 60 giorni dalla trasmissione del piano di utilizzo aggiornato**, senza [...] richiesta di integrazione [...] le terre e rocce da scavo **possono essere applicate le tecnologie di scavo previste dal piano di utilizzo aggiornato**

Capo II – Articolo 15

«Aggiornamento del Piano di Utilizzo»



IN CASO DI VARIAZIONE DEL SITO DI DESTINAZIONE O UTILIZZO

c.6. La **procedura di aggiornamento** del piano di utilizzo relativa alle modifiche sostanziali di cui alla lettera b) del comma 2, **può essere effettuata per un massimo di due volte**, fatte salve eventuali deroghe espressamente motivate dall'autorità competente in ragione di circostanze sopravvenute impreviste o imprevedibili.

Capo II – Articolo 16

«Proroga del piano di utilizzo e accertamenti sul piano di utilizzo aggiornato o prorogato»

c.1. il termine di cui all'articolo 14, comma 1, relativo all'inizio dei lavori o alla durata del piano di utilizzo, può essere **prorogato una sola volta e per la durata massima di due anni in presenza di circostanze sopravvenute, impreviste, imprevedibili e motivate**. A tal fine il **proponente**, **prima della scadenza** dei suddetti termini, **trasmette** in via telematica all'autorità competente e all'Agenzia regionale di protezione ambientale o all'Agenzia provinciale di protezione ambientale, **una comunicazione con l'indicazione del il nuovo termine**, e delle motivazioni a giustificazione della proroga.

c.2. Nel caso di **aggiornamento o proroga** del piano di utilizzo **l'autorità competente, qualora accerti la mancata sussistenza dei requisiti** di cui all'articolo 4, o della motivazione richiesta dal comma 1 o dall'articolo 15, comma 6 , **dispone con provvedimento motivato il divieto di gestire le terre e rocce da scavo come sottoprodotti**. Per verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, l'autorità competente, può chiedere all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente di effettuare le necessarie verifiche secondo la procedura di cui all'articolo 10, comma 2.

Capo II – Articolo 17

«Realizzazione del piano di utilizzo»

1. Prima dell'inizio dei lavori il **proponente comunica** in via telematica **all'autorità competente e all' Agenzia** di protezione ambientale i **riferimenti dell'esecutore del piano di utilizzo**.
2. A far data dalla comunicazione di cui al comma 1, **l'esecutore del piano di utilizzo è tenuto a far proprio e rispettare il piano di utilizzo e ne è responsabile**.
3. L'**esecutore** del piano di utilizzo **redige la modulistica di cui agli allegati 6 e 7 necessaria a garantire la tracciabilità** delle T&R qualificate sottoprodotti.

D.A.U e
Documento di
trasporto

Capo II – Articolo 18

«Gestione dei dati»

1. *Al fine di garantire pubblica trasparenza dei dati relativi alla qualità ambientale del territorio nazionale, **ogni autorità competente comunica i dati dei piani di utilizzo** all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (**ISPRA**), onde consentire **l'aggiornamento della cartografia relativa ai campionamenti [...]***
2. *L'ISPRA entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, pubblica sul proprio sito web un disciplinare tecnico per la definizione degli standard delle informazioni e le modalità di trasmissione delle stesse.*

Capo II – Articolo 19

«Disciplina dei costi sostenuti dall'ARPA e dall'APPA»

1. *L'ISPRA entro tre mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, predispone un tariffario nazionale da applicare al proponente per la copertura dei costi sopportati dall'Agenzia di Protezione ambientale territorialmente competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività previste dagli articoli 9, 10, 11, 12, 16, 20 e 21 [...]*



Capo III

Art.2 lettera t)

«cantiere di piccole dimensioni»

Cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a seimila metri cubi [...] nel corso di attività e interventi autorizzati dalle norme vigenti, comprese quelle prodotte nel corso di attività o di opere soggette a procedure di VIA o AIA [...]

«Ambito di applicazione»

QUANDO SI APPLICA



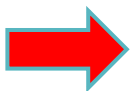
Anche in VIA o AIA con
quantità <6000 m³
ricadono in questo caso

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano alle terre e rocce da scavo prodotte in **cantieri di piccole dimensioni**, come definiti nell'articolo 2, comma 1, lettera t), se, con riferimento ai **requisiti ambientali** di cui all'articolo 4, il **produttore dimostra**, qualora siano destinate a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, che **non siano superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1, dell'allegato 5, alla Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione, e che le terre e rocce da scavo non costituiscono fonte diretta o indiretta di contaminazione per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale.**

Capo III – Articolo 20

«Ambito di applicazione»

FONDO NATURALE



c.2. Se per fenomeni di **origine naturale** siano superate le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B, i valori di fondo naturale sostituiscono le suddette concentrazioni soglia di contaminazione.

Per i valori di fondo naturale da assumere e per l'utilizzo delle T&R si applicano le indicazioni riportate all'articolo 11 commi 1 e 2.

Procedura analoga sia per i grandi che per i piccoli cantieri

SITO IN BONIFICA



c.3. Sito di produzione ricade in un **sito oggetto di bonifica, su richiesta e con oneri a carico del produttore, i requisiti di qualità ambientale** di cui all'articolo 4, sono validati dall'Agenzia di protezione ambientale competente (vedi articolo 12).

L'Agenzia [...], entro sessanta giorni dalla data della richiesta, **comunica** al produttore se **per le terre e rocce da scavo i parametri e i composti pertinenti al procedimento di bonifica non superano le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B** [...] affinché siano indicati nella dichiarazione di cui all'articolo 21.

Capo III – Articolo 21

«Dichiarazione di utilizzo per i cantieri di piccole dimensioni»



Semplificazione procedurale e documentale nella gestione delle T&R in cantieri di piccole dimensioni

TEMPISTICHE DI PRESENTAZIONE E CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE



Non è necessaria l'approvazione esplicita. Non si tratta di una richiesta di autorizzazione ma di un attestazione delle condizioni previste dalla norma

c.1. La sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 4, è attestata dal produttore tramite una **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** [...] con la **trasmissione**, anche solo in **via telematica**, **almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori di scavo**, del **modulo di cui all'allegato 6** al Comune del luogo di produzione e all'Agenzia Protezione Ambientale territorialmente competente.

Il **produttore indica** le **quantità** di T&R **destinate all'utilizzo come sottoprodotti**, l'eventuale **sito di deposito intermedio**, il **sito di destinazione**, gli **estremi delle autorizzazioni** per la realizzazione delle opere e i **tempi previsti per l'utilizzo**, che non possono superare **un anno** dalla data di produzione, salvo il caso in cui l'opera preveda tempistiche superiori.

c.2. **La dichiarazione** [...] di cui al comma 1, **assolve la funzione del piano di utilizzo** [...]

Capo III – Articolo 21

«Dichiarazione di utilizzo per i cantieri di piccole dimensioni»

AGGIORNAMENTO DELLA DICHIARAZIONE



c.3. Nel caso di modifica sostanziale (Vedi Articolo 15 comma 2) il **produttore aggiorna la dichiarazione** di cui al comma 1 e la trasmette con le stesse modalità descritte precedentemente.

Decorsi 15 giorni dalla trasmissione della dichiarazione aggiornata, le terre e rocce da scavo possono essere **gestite in conformità alla dichiarazione aggiornata..**

Qualora la **variazione** riguardi il **sito di destinazione o il diverso utilizzo** l'aggiornamento della **dichiarazione può essere effettuato per un massimo di due volte**, fatte salve eventuali circostanze sopravvenute, impreviste, imprevedibili e motivate.

PROROGA DEI TEMPI



C.4.. I **tempi** previsti **per l'utilizzo** delle terre e rocce da scavo **come sottoprodotti possono essere prorogati una sola volta e per la durata massima di sei mesi**, [...]. A tal fine **il produttore**, prima della data di scadenza del termine di utilizzo indicato nella dichiarazione, **comunica** al comune del luogo di produzione e all'Agenzia per la protezione ambientale, **il nuovo termine di utilizzo, motivando le ragioni** della proroga.

Capo III – Articolo 21

«Dichiarazione di utilizzo per i cantieri di piccole dimensioni»

ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' DI SCAVO E UTILIZZO



c.5.. [...] **autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.**

Le attività di scavo DEVONO essere autorizzate e gli estremi delle autorizzazioni devono essere riportati nell'autodichiarazione

VIGILANZA E CONTROLLO



c.6. Fermi restando i **compiti di vigilanza e controllo** stabiliti dalle norme vigenti, le **Agenzie** di protezione ambientale [...] effettuano [...] le ispezioni, i controlli, i prelievi e le verifiche necessarie ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nella dichiarazione di cui al comma 1. **L'onere economico** [...] è **a carico del produttore**. I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali [...]

c.7. L'autorità competente, qualora accerti la **mancata sussistenza** dei requisiti di cui all'articolo 4, o della motivazione di cui ai commi 3 e 4, **dispone il divieto** di inizio ovvero di prosecuzione, delle **attività di gestione** delle terre e rocce da scavo **come sottoprodotti**.

Capo IV

Art.2 lettera v)

«cantiere di grandi dimensioni non sottoposto a VIA o AIA»

Cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori a seimila metri cubi [...] nel corso di attività o di opere non soggette a procedure di VIA o AIA [...]

«Cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA»



Procedure e modalità che riprendono le semplificazioni introdotte dal Capo III

PROCEDURE E MODALITA' DI APPLICAZIONE



c.1. Le terre e rocce da scavo generate in **cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA**, [...] per essere qualificate sottoprodotti devono rispettare i requisiti di cui all'articolo 4, nonché i requisiti ambientali indicati nell'articolo 20.

Il produttore attesta il rispetto dei requisiti richiesti mediante la **predisposizione e la trasmissione della dichiarazione di cui, all'articolo 21** secondo le procedure e le modalità indicate negli articoli 20 e 21.

TITOLO III – Articolo 23

DISPOSIZIONI SULLE TERRE E ROCCE DA SCAVO QUALIFICATE COME RIFIUTI

Questo terzo titolo, costituito da un solo articolo (art. 23) modifica la disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti codici CER 17.05.04 e 17.05.03*.

DISCIPLINA DEL DEPOSITO TEMPORANEO

c.1. Per le terre e rocce da scavo qualificate con i codici CER 17.05.04 o 17.05.03* il **deposito temporaneo** (articolo 183, comma 1, lettera bb D.lgs.152/06), si effettua attraverso il raggruppamento e il deposito preliminare alla raccolta delle T&R **presso il sito di produzione**, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) T&R contenenti inquinanti organici persistenti sono depositate e gestite nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose
- b) T&R sono raccolte e avviate a operazioni di recupero o smaltimento in alternativa con **cadenza almeno trimestrale** o quando il **deposito raggiunge 4000 m³ di cui non oltre 800m³ pericolosi**. In ogni caso il deposito non può durare più di un anno.
- c) Deposito effettuato nel rispetto delle relative norme tecniche.
- d) Rifiuti pericolosi, si applicano le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.

In questo caso la Dichiarazione Art.21 non serve, si utilizza la documentazione prevista in materia di rifiuti

Se T&R scavate vengono depositate senza che fosse preventivamente definita la destinazione, non possono più essere gestite come sottoprodotto ma solo come rifiuto. Perdendo il requisito dell'art. 4 «il loro riutilizzo ...si realizza..nel corso dell'esecuzione di opere..o in processi produttivi».

TITOLO IV – Articolo 24

TERRE E ROCCE DA SCAVO ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA SUI RIFIUTI



Titolo costituito dal solo Articolo 24 detta le regole sull'utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti, riprendendo quanto detto dall'Articolo 185, comma 1, lettera c) del D.lgs. 152/06.

c.1. Ai fini dell'esclusione dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti, le terre e rocce da scavo devono essere **conformi ai requisiti di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c)**, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e in particolare devono essere **utilizzate nel sito di produzione**. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla **legge 24 marzo 2012 n. 28, la non contaminazione è verificata ai sensi dell'allegato 4 del presente regolamento**.

NB. → Obbligo del Test di Cessione

c.2. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 11, comma 1, ai fini del presente articolo, le terre e rocce da scavo provenienti da **affioramenti geologici naturali contenenti amianto** in misura superiore al valore determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, **possono essere riutilizzate esclusivamente nel sito di produzione sotto diretto controllo delle autorità competenti**. A tal fine il produttore ne dà immediata comunicazione all'Agenzia di protezione ambientale e all'Azienda sanitaria territorialmente competenti, presentando apposito progetto di riutilizzo. Gli organismi di controllo sopra individuati effettuano le necessarie verifiche e assicurano il rispetto delle condizioni di cui al primo periodo.

TITOLO IV – Articolo 24

TERRE E ROCCE DA SCAVO ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA SUI RIFIUTI

c.3. Nel caso in cui la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di **opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale**, la sussistenza delle condizioni e dei requisiti di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c) , del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è effettuata in via preliminare, in funzione del livello di progettazione e in fase di stesura dello studio di impatto ambientale (SIA), attraverso la presentazione di un **«Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti»** che contenga:

- a) descrizione dettagliata delle opere da realizzare, comprese le modalità di scavo;
- b) inquadramento ambientale del sito (geografico, geomorfologico, geologico, idrogeologico, destinazione d'uso delle aree attraversate, ricognizione dei siti a rischio potenziale di inquinamento);
- c) proposta del piano di caratterizzazione delle terre e rocce da scavo da eseguire nella fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori, che contenga almeno:
 - 1. numero e caratteristiche dei punti di indagine;
 - 2. numero e modalità dei campionamenti da effettuare;
 - 3. parametri da determinare;
- d) volumetrie previste delle terre e rocce da scavo;
- e) modalità e volumetrie previste delle terre e rocce da scavo da riutilizzare in sito.

TITOLO IV – Articolo 24

TERRE E ROCCE DA SCAVO ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA SUI RIFIUTI



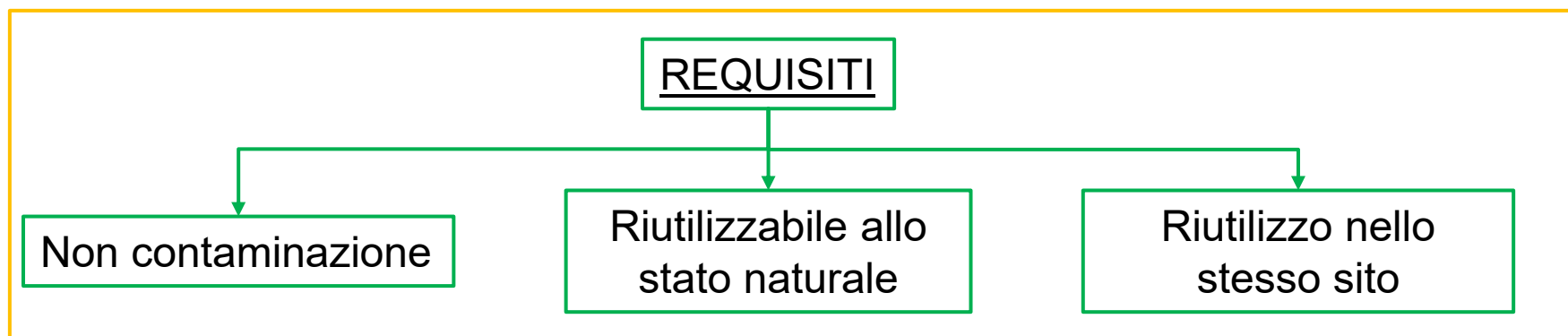
c.4. In **fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori**, in conformità alle previsioni del «Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti» di cui al comma 2, il proponente o l'esecutore:

- a) **effettua il campionamento** dei terreni, nell'area interessata dai lavori, per la loro caratterizzazione **al fine di accertarne la non contaminazione** ai fini dell'utilizzo allo stato naturale, in conformità con quanto pianificato in fase di autorizzazione;
- b) **redige, accertata l'idoneità** delle terre e rocce scavo all'utilizzo ai sensi e per gli effetti dell'articolo 185, comma 1, lettera c) , del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un **apposito progetto** in cui sono definite:
 1. le volumetrie definitive di scavo delle terre e rocce;
 2. la quantità delle terre e rocce da riutilizzare;
 3. la collocazione e durata dei depositi delle terre e rocce da scavo;
 4. la collocazione definitiva delle terre e rocce da scavo.

c.5. Gli **esiti** delle attività eseguite ai sensi del comma 3 sono **trasmessi all'autorità** competente e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, **prima dell'avvio dei lavori**.

c.6. **Qualora** in fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori **non venga accertata l'idoneità** del materiale scavato all'utilizzo ai sensi dell'articolo 185, comma 1, lettera c) , le terre e rocce sono gestite come **rifiuti** ai sensi della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Applicazione dell'articolo 24 → Esclusione dalla disciplina dei rifiuti ai sensi dell'articolo 185 comma 1 lettera c) del D.lgs. 152/06



TITOLO V

TERRE E ROCCE DA SCAVO NEI SITI OGGETTO DI BONIFICA

DI COSA TRATTA??



Articolo 25 – Attività di scavo: fornisce indicazioni sulle attività di scavo da realizzare in siti già caratterizzati

Articolo 26 – Utilizzo nel sito: detta le condizioni di utilizzo nell'ambito del sito anche nei casi in cui non siano rispettate le CSC ma siano state definite e rispettate le CSR sito specifiche

Articolo 25

«Attività di scavo»

c.1. [...] per le attività di scavo da realizzare nei siti oggetto di bonifica già caratterizzati ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano le seguenti procedure:

a) nella realizzazione degli scavi è **analizzato un numero significativo di campioni di suolo e sottosuolo insaturo** prelevati da stazioni di misura rappresentative dell'estensione dell'opera e del quadro ambientale conoscitivo. Il **piano di dettaglio, comprensivo della lista degli analiti da ricercare è concordato con l'Agenzia per la Protezione territorialmente competente che si pronuncia entro non oltre il termine trenta giorni** dalla richiesta del proponente, **eventualmente stabilendo particolari prescrizioni** in relazione alla specificità del sito e dell'intervento. **Il proponente, trenta giorni prima dell'avvio dei lavori, trasmette** agli Enti interessati **il piano operativo degli interventi** previsti e un dettagliato cronoprogramma con l'indicazione della data di inizio dei lavori;

b) le attività di scavo sono effettuate senza creare pregiudizio agli interventi e alle opere di prevenzione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino [...] e nel rispetto della normativa vigente in tema di salute e sicurezza dei lavoratori. [...] adottate le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento [...] in particolare, delle acque sotterranee soprattutto in presenza di falde idriche superficiali. [...] eventuali fonti attive di contaminazione, [...] sono rimosse e gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione rifiuti.

Articolo 26

«Utilizzo nel sito»

c.1. L'utilizzo delle terre e rocce prodotte dalle attività di scavo di cui all'articolo 25 all'interno di un sito oggetto di bonifica è **sempre consentito a condizione che sia garantita la conformità alle CSC** per la specifica destinazione d'uso **o ai valori di fondo naturale**. Nel caso in cui l'utilizzo delle terre e rocce da scavo sia inserito all'interno di un progetto di bonifica approvato, si applica quanto previsto dall'articolo 242, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

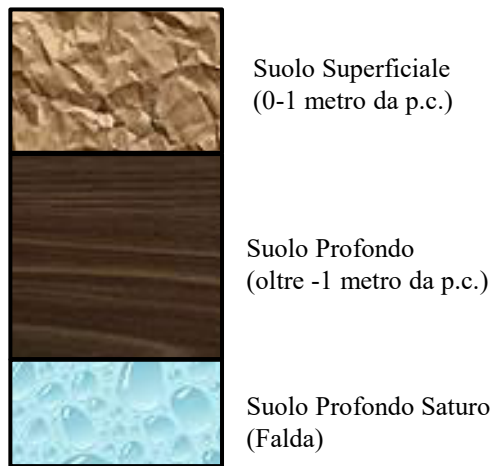
c.2. Le terre e rocce da scavo non conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione o ai valori di fondo, ma **inferiori alle CSR**, possono essere utilizzate nello stesso sito alle seguenti **condizioni**:

- a) le **CSR**, all'esito dell'analisi di rischio, **sono preventivamente approvate dall'autorità** ordinariamente competente, nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 o 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, mediante convocazione di apposita conferenza di servizi. Le terre e rocce da scavo **conformi alle CSR sono riutilizzate nella medesima area assoggettata all'analisi di rischio** e nel rispetto del modello concettuale preso come riferimento per l'elaborazione dell'analisi di rischio. **Non è consentito l'impiego di terre e rocce da scavo conformi alle CSR in sub-aree nelle quali è stato accertato il rispetto delle CSC**;
- b) qualora ai fini del calcolo delle concentrazioni soglia di rischio non sia stato preso in considerazione il percorso di lisciviazione in falda, l'utilizzo delle terre e rocce da scavo è consentito solo nel rispetto delle condizioni e delle limitazioni d'uso indicate all'atto dell'approvazione dell'analisi di rischio da parte dell'autorità competente.

Articolo 25

«Attività di scavo»

Modello concettuale dell'Analisi di rischio approvata



La presenza di aree verdi comporta la valutazione del percorso di inalazione relativo al solo ambiente *outdoor*

Realizzazione edilizia

Nuovo Modello concettuale



La realizzazione di edifici comporta la necessità verificare la possibilità che sussista rischio per l'inalazione di vapori *indoor*

TITOLO VI

DISPOSIZIONI INTERTEMPORALI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 27 – Disposizioni intertemporali, transitorie e finali

Articolo 28 – Controlli e ispezioni

Articolo 29 – Clausola di riconoscimento reciproco

Articolo 30 – Clausola di invarianza finanziaria

Articolo 31 – Abrogazioni

D.M. 161/2012

Articolo 184-bis comma 2-bis D.lgs. 152/06

Articoli 41 comma 2 e 41-bis del D.L. 69/2013

TITOLO VI

DISPOSIZIONI INTERTEMPORALI TRANSITORIE E FINALI

Artt. 27-31

Art. 27

Disposizioni intertemporali, transitorie e finali

1. I piani e i progetti di utilizzo già **approvati** prima dell'entrata in vigore del presente regolamento restano disciplinati dalla relativa normativa previgente, che si applica anche a tutte le modifiche e agli aggiornamenti dei suddetti piani e progetti intervenuti successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento. Resta fermo che i materiali riconducibili alla definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del presente regolamento utilizzati e gestiti in conformità ai progetti di utilizzo approvati ai sensi dell'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero ai piani di utilizzo approvati ai sensi del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, **sono considerati a tutti gli effetti sottoprodotti** e legittimamente allocati nei siti di destinazione.

2. I progetti per i quali alla data di entrata in vigore del presente regolamento **è in corso una procedura ai sensi della normativa previgente restano disciplinati dalle relative disposizioni**. Per tali progetti è fatta comunque salva la **facoltà** di presentare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il piano di utilizzo di cui all'articolo 9 o la dichiarazione di cui all'articolo 21 ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento.

3. Le disposizioni contenute nell'articolo 24, si applicano, su richiesta del proponente, anche alle procedure di VIA già avviate purché non sia già stato emanato il provvedimento finale.

4. Conservano validità le autorizzazioni all'utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo rilasciate in approvazione dei progetti di bonifica di cui all'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152....

TITOLO VI

DISPOSIZIONI INTERTEMPORALI TRANSITORIE E FINALI

Artt. 27-31

Art. 28 (*Controlli e ispezioni*)

1. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, le autorità di controllo effettuano, mediante ispezioni, controlli e prelievi, le **verifiche** necessarie ad accertare il rispetto delle disposizioni del presente regolamento e, con riferimento alle disposizioni del Titolo II, degli obblighi assunti nel piano di utilizzo o alla dichiarazione di cui all'articolo 21, ovvero nella dichiarazione di avvenuto utilizzo.

Art. 29 (*Clausola di riconoscimento reciproco*)

1. Il presente regolamento **non comporta limitazione alla commercializzazione** di materiali legalmente commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia ne' a quelle legalmente fabbricate in uno Stato dell'EFTA, parte contraente dell'accordo SEE, purché le stesse garantiscano livelli di sicurezza, prestazioni ed informazione equivalenti a quelli prescritti dal presente decreto.

2. Ai sensi del regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, l'autorità competente, ai fini dell'applicazione, ove necessario, delle procedure di valutazione previste, è il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI INTERTEMPORALI TRANSITORIE E FINALI

Art. 30 (*Clausola di invarianza finanziaria*)

...

Art. 31 (**Abrogazioni**)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare **10 agosto 2012, n. 161**.

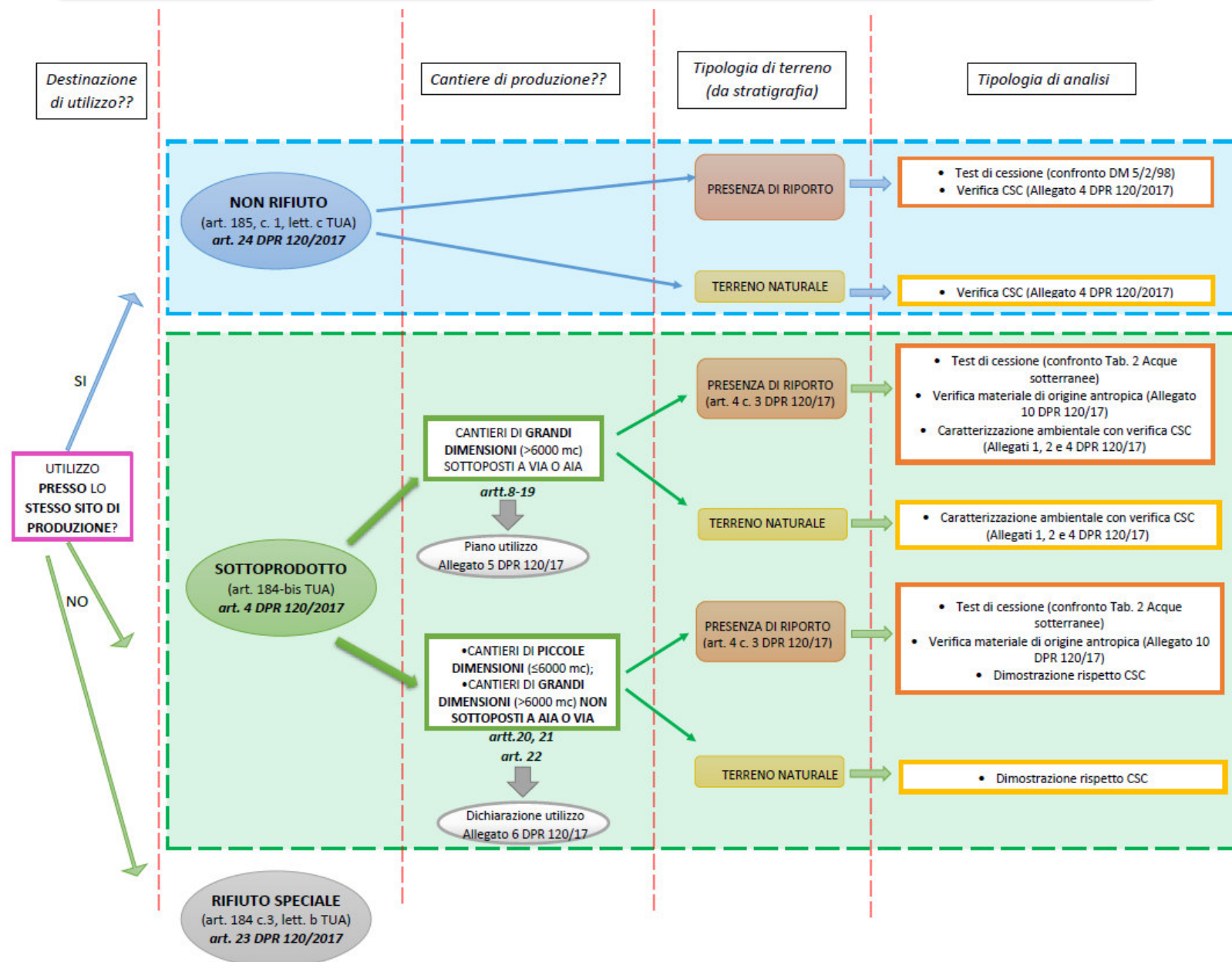
2. Sono altresì' abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo **184-bis, comma 2-bis**, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) **gli articoli 41, comma 2 e 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69**, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98



SCHEMA GESTIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO



ALLEGATI

Il D.P.R. 120/17 è completato da dieci allegati, riprendendo o integrando quanto già specificato nelle abrogate disposizioni.

- ALLEGATO 1: Caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo (**art. 8**);
- ALLEGATO 2: Procedure di campionamento in fase di progettazione (**art. 8**);
- ALLEGATO 3: Normale pratica industriale (**art. 2, comma 1, lettera o**);
- ALLEGATO 4: Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità ambientali (**art. 4**);
- ALLEGATO 5: Piano di utilizzo (**art. 9**);
- ALLEGATO 6: Dichiarazione di utilizzo di cui all' articolo 21 (**art. 21**);
- ALLEGATO 7: Documento di trasporto (**art. 6**);
- ALLEGATO 8: Dichiarazione di avvenuto utilizzo (D.A.U.) (**art. 7**);
- ALLEGATO 9: Procedure di campionamento in corso d'opera e per i controlli e le ispezioni (**artt. 9 e 28**);
- ALLEGATO 10: Metodologia per la quantificazione dei materiali di origine antropica di cui all'articolo 4, comma 3 (**art. 4**).

Allegato 1

«Caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo»

La caratterizzazione ambientale è svolta per accertare la sussistenza dei requisiti di qualità ambientale delle terre e rocce.

E' svolta dal proponente, a sue spese, in fase progettuale e comunque prima dell'inizio dello scavo nel rispetto degli allegati 2 e 4.

Presenta un grado di approfondimento conoscitivo almeno pari a quello del livello progettuale dell'opera.

Se le tecnologie di scavo non producono rischio per l'ambiente il P.U. può prevedere che non sia necessario ripetere la caratterizzazione durante l'esecuzione dell'opera.

Se, in fase progettuale, si individui la necessità di effettuare una caratterizzazione in corso d'opera, il piano di utilizzo ne indicherà le modalità (Allegato 9).

La caratterizzazione ambientale in corso d'opera è eseguita a cura dell'esecutore, nel rispetto della Parte A dell'Allegato 9.

Allegato 2

«Procedure di campionamento in fase di progettazione»

Indicazioni in merito alle modalità e tecniche di indagine da applicare alla caratterizzazione delle T&R che devono essere illustrate nel P.U.

Allegato 2

«Procedure di campionamento in fase di progetto»

Indicazioni in merito alle modalità e tecniche di indagine da applicare alla caratterizzazione delle T&R che devono essere illustrate nel P.U.

PRINCIPALI INDICAZIONI PRESENTI IN ALLEGATO 2											
Tecniche di indagini	Scavi esplorativi (pozzetti/trincee) o Sondaggi										
Densità e ubicazione	Campionamento ragionato Campionamento sistematico su griglia (lato da 10 a 100 m) o casuale (centro della maglia)										
Punti di indagine minimi	<table><tr><td>Dimensione dell'area</td><td>Punti di prelievo</td></tr><tr><td>Inferiore a 2.500 metri quadri</td><td>3</td></tr><tr><td>Tra 2.500 e 10.000 metri quadri</td><td>3 + 1 ogni 2.500 metri quadri</td></tr><tr><td>Oltre i 10.000 metri quadri</td><td>7 + 1 ogni 5.000 metri quadri</td></tr></table>			Dimensione dell'area	Punti di prelievo	Inferiore a 2.500 metri quadri	3	Tra 2.500 e 10.000 metri quadri	3 + 1 ogni 2.500 metri quadri	Oltre i 10.000 metri quadri	7 + 1 ogni 5.000 metri quadri
Dimensione dell'area	Punti di prelievo										
Inferiore a 2.500 metri quadri	3										
Tra 2.500 e 10.000 metri quadri	3 + 1 ogni 2.500 metri quadri										
Oltre i 10.000 metri quadri	7 + 1 ogni 5.000 metri quadri										
Profondità di indagine	In base alle profondità di scavo: - 1 campione da 0 a 1m p.c. - 1 campione fondo scavo - 1 campione tra i due precedenti Scavi superficiali (<2m) almeno due campioni (uno ogni metro).										
Scavi in zona satura	Prelievo di un campione delle acque sotterranee										
Modalità di campionamento	Campioni composti										
Scavo esplorativo	- Campione composito di fondo scavo; - Campione composito su singola parete o più pareti in base a orizzonti individuabili/variazioni laterali.										
Materiale di riporto	- Ubicare i campionamenti in modo tale da poter caratterizzare ogni porzione di suolo interessata dai materiali di riporto data la possibile eterogeneità verticale ed orizzontale; - La valutazione della percentuale in peso degli elementi di origine antropica										

Allegato 3

«Normale pratica industriale»

Elenco non esaustivo delle operazioni più comunemente effettuate e che rientrano tra le «normali pratiche industriali»

- la selezione granulometrica, con eventuale eliminazione degli elementi/materiali antropici;
- la riduzione volumetrica mediante macinazione;
- la stesa al suolo per consentire l'asciugatura e la maturazione delle terre e rocce da scavo al fine di conferire alle stesse migliori caratteristiche di movimentazione, l'umidità ottimale e favorire l'eventuale biodegradazione naturale degli additivi utilizzati per consentire le operazioni di scavo;

Mantengono la caratteristica di Sottoprodotto le T&R anche qualora contengano pezzature eterogenee di natura antropica non inquinante, purché rispondenti ai requisiti tecnici/prestazionali

Elenco esemplificativo non
esaustivo

SNPA - LA NORMALE PRATICA INDUSTRIALE

In linea generale, si intende per normale pratica industriale quella ordinariamente in uso nello stabilimento nel quale il sottoprodotto verrà utilizzato, **senza che ciò comporti aggravii sotto il profilo dell'impatto ambientale**; rientrano nella normale pratica industriale tutte quelle attività industriali che l'impresa normalmente attua sulla materia prima sostituita.

Linee Guida C.E. direttiva 2008/98/Ce Giugno 2012

La normale pratica industriale può comprendere tutte le misure che il produttore avrebbe preso per un prodotto, come ad esempio operazioni di lavaggio, filtraggio, raffinazione; tali misure possono comprendere anche l'aggiunta di altre sostanze se ciò è necessario ai fini di un ulteriore uso [...].

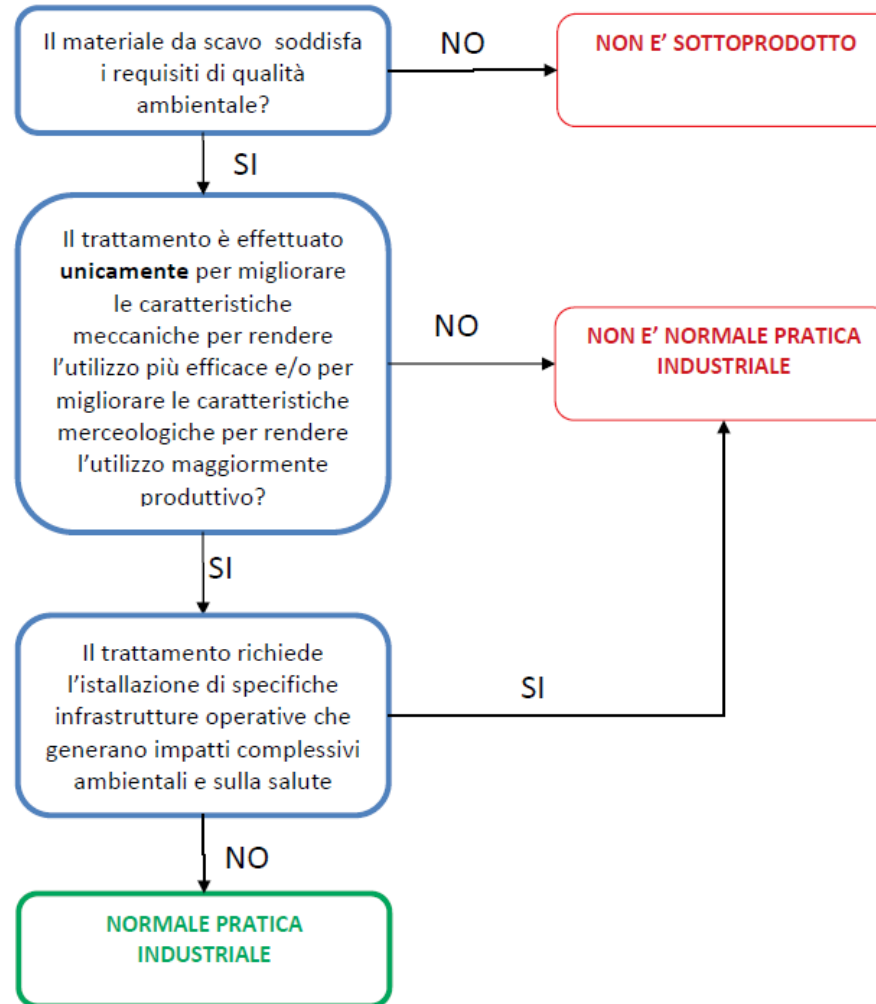
Sentenza 12/09/2017 n.41533 Corte suprema di Cassazione

Materie provenienti da livellamento agrario sottoposto a vagliatura e lavaggio. «la necessità di installazioni industriali non irrilevanti, posto che debbono essere quanto meno istituite vasche di decantazione del materiale lavato, significativi aspetti di successivo impatto ambientale sia per la presenza di cospicui effluenti idrici [...] sia per la presenza [...] di copiosi residui [...]. Una tale complessità operativa non sembra coniugarsi con il concetto di comuni pratiche industriali e di cantiere, dovendosi ritenere che queste siano invece limitate a marginali interventi eseguiti sui sottoprodotti non necessitanti di complesse infrastrutture operative [...]»

Da queste osservazioni deriva lo schema decisionale per la valutazione della «Normale pratica industriale»

SNPA - LA NORMALE PRATICA INDUSTRIALE

Schema decisionale per la valutazione della normale pratica industriale



SNPA - LA NORMALE PRATICA INDUSTRIALE

La definizione di *normale pratica industriale* ricalca in gran parte quella dell'All. 3 del DM 161/2012, **non è però più previsto il trattamento a calce¹**, è stato aggiunto genericamente che la applicazione della normale pratica industriale non deve recare danno all'ambiente.

¹ Tale modifica è stata operata al fine di recepire le richieste formali presentate dalla Commissione europea nell'ambito della procedura Eu-Pilot n.554/13/ENVI, avviata nei confronti dell'Italia con riferimento al D.M. 161/2012. La Commissione UE avrebbe infatti giudicato l'operazione in questione come un'operazione di trattamento dei rifiuti estranea alla normale pratica industriale.

In merito alla possibilità di reintrodurre il trattamento a calce fra le normali pratiche industriali, il Governo ha evidenziato: «[...] *così come potrà risultare ricompresa tra le normali pratiche industriali l'adozione delle **usuali metodologie disciplinate da norme tecniche al fine di conferire le caratteristiche meccaniche, funzionali all'utilizzo finale previsto per il materiale stesso***»

Quando è consentito il trattamento a calce come normale pratica industriale?

Potrà essere **considerata ammissibile** solo per i progetti assoggettati a VIA e AIA per i quali l'autorità competente approva il **piano di utilizzo** delle T&R e per cui siano **rispettate le seguenti condizioni**:

- venga verificato, ex ante ed in corso d'opera, il rispetto delle CSC con le modalità degli Allegati 2, 4 ed 8 al DPR 120/207 o dei valori di fondo naturale;
- sia indicata nel Piano di utilizzo l'eventuale necessità del trattamento di stabilizzazione e siano altresì specificati i benefici in termini di prestazioni geomeccaniche;
- sia esplicitata nel Piano di utilizzo la procedura da osservare per l'esecuzione della stabilizzazione con leganti idraulici (UNI EN 14227-1:2013 e s.m.i.) al fine di garantire il corretto dosaggio del legante idraulico stesso;
- siano descritte le tecniche costruttive adottate e le modalità di gestione delle operazioni di stabilizzazione previste (cfr. Allegato 1 al presente documento) al fine di prevenire eventuali impatti negativi sull'ambiente.

Potrà essere effettuato anche in tutti gli altri casi di cantieri (Art. 21 e 22 del DPR) purché il **trattamento a calce sia previsto nel progetto edilizio e rispetti se 4 condizioni**.

SNPA - Trattamento a calce gestione operativa

Procedura operativa per la verifica di sussistenza dei requisiti richiesti dalle Linee Guida SNPA per poter considerare il trattamento a calce come normale pratica industriale.

Caso pratico: Costruzione di un capannone industriale in sito non sottoposto a VIA e per il quale non è prevista la redazione del Piano di Utilizzo.

INDAGINI SPERIMENTALI

- 1) Dimostrazione della necessità e benefici della stabilizzazione: Relazione Geologica, Geotecnica e Sismica
- 2) Rispetto delle CSC Ex Ante ed in corso d'opera

<u>Campione terreno Ante Opera sottoposto ad analisi chimica</u>					
Prova	Risultato	Incertezza	Unità di Misura	IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI	
Arsenico	7,4		mg/Kg s.s.	Benzo(a)antracene	< 0,001 mg/Kg s.s.
Cadmio	< 0,5		mg/Kg s.s.	Benzo(a)pirene	< 0,01 mg/Kg s.s.
Cobalto	5,0		mg/Kg s.s.	Benzo(b)fluorantene	< 0,001 mg/Kg s.s.
Cromo totale	13,7		mg/Kg s.s.	Benzo(k)fluorantene	< 0,001 mg/Kg s.s.
Cromo VI	< 1		mg/Kg s.s.	Benzo(g,h,i)perilene	< 0,001 mg/Kg s.s.
Mercurio	< 0,5 (*)		mg/Kg s.s.	Crisene	< 0,001 mg/Kg s.s.
Nichel	10,6		mg/Kg s.s.	Dibenz(a,c)pirene	< 0,001 mg/Kg s.s.
Piombo	6,5		mg/Kg s.s.	Dibenz(a,h)pirene	< 0,005 mg/Kg s.s.
Rame	8,0		mg/Kg s.s.	Dibenz(a,i)pirene	< 0,002 mg/Kg s.s.
Zinco	26,4		mg/Kg s.s.	Dibenz(a,h)pirene	< 0,002 (*) mg/Kg s.s.
Idrocarburi pesanti C >12	< 10		mg/Kg s.s.	Dibenz(a,h)antracene	< 0,002 mg/Kg s.s.
Amianto	< 1000 (*)		mg/Kg s.s.	Indeno(1,2,3-c,d)pirene	< 0,001 mg/Kg s.s.
SOLVENTI AROMATICI				Pirene	< 0,001 mg/Kg s.s.
Benzene	< 0,05		mg/Kg s.s.	Sommatone policiclici aromatici (da 25 a 34)	< 0,1 (*) mg/Kg s.s.
Etilbenzene	< 0,05		mg/Kg s.s.		
Stirene	< 0,05		mg/Kg s.s.		
Toluene	< 0,05		mg/Kg s.s.		
Xilene	< 0,05		mg/Kg s.s.		
Sommatone organici aromatici (da 20 a 23)	< 0,05		mg/Kg s.s.		

<u>Campioni di terreno in corso d'opera con prelievo a 0,5 m e 1,5 m da p.c. sottoposti ad analisi chimica</u>					
Amianto					
Metodo di Prova	DM 06/09/1994 GU SG n°288 10/12/1994 All 1 B			Metodo di Prova	DM 06/09/1994 GU SG n°288 10/12/1994 All 1 B
0 A amianto sul totale e sul secco a 105°C	< 96		mg/Kg	0 A amianto sul totale e sul secco a 105°C	< 78 mg/Kg
Metalli					
Metodo di Prova	EPA 3051A 2007 + EPA 6020B 2014			Metodo di Prova	EPA 3051A 2007 + EPA 6020B 2014
0 A arsenico sul totale e sul secco a 105°C	11,0 ± 2,8		mg/Kg	0 A arsenico sul totale e sul secco a 105°C	20,0 ± 4,9 mg/Kg
0 A cadmio sul totale e sul secco a 105°C	0,220 ± 0,060		mg/Kg	0 A cadmio sul totale e sul secco a 105°C	0,081 ± 0,020 mg/Kg
0 A cobalto sul totale e sul secco a 105°C	7,7 ± 1,9		mg/Kg	0 A cobalto sul totale e sul secco a 105°C	9,6 ± 2,4 mg/Kg
0 A cromo totale sul totale e sul secco a 105°C	29,0 ± 7,3		mg/Kg	0 A cromo totale sul totale e sul secco a 105°C	40 ± 10 mg/Kg
0 A mercurio sul totale e sul secco a 105°C	0,032 ± 0,010		mg/Kg	0 A mercurio sul totale e sul secco a 105°C	0,037 ± 0,010 mg/Kg
0 A nichel sul totale e sul secco a 105°C	19,0 ± 4,8		mg/Kg	0 A nichel sul totale e sul secco a 105°C	27,0 ± 6,8 mg/Kg
0 A piombo sul totale e sul secco a 105°C	29,0 ± 7,2		mg/Kg	0 A piombo sul totale e sul secco a 105°C	14,0 ± 3,5 mg/Kg
0 A rame sul totale e sul secco a 105°C	19,0 ± 4,9		mg/Kg	0 A rame sul totale e sul secco a 105°C	21,0 ± 5,3 mg/Kg
0 A zinco sul totale e sul secco a 105°C	73 ± 18		mg/Kg	0 A zinco sul totale e sul secco a 105°C	56 ± 14 mg/Kg
0 A cromo (VI) sul totale e sul secco a 105°C	0,370 ± 0,070		mg/Kg	0 A cromo (VI) sul totale e sul secco a 105°C	0,310 ± 0,060 mg/Kg
Composti idrocarburi					
Metodo di Prova	EPA 3550C 2007 + EPA 8015D 2003			Metodo di Prova	EPA 3550C 2007 + EPA 8015D 2003
0 A idrocarburi pesanti (C12-C40) sul totale e sul secco a 105°C	5,1 ± 1,5		mg/Kg	0 A idrocarburi pesanti (C12-C40) sul totale e sul secco a 105°C	7,9 ± 2,4 mg/Kg

SNPA - Trattamento a calce gestione operativa

1) Valutazione sperimentale degli effetti della stabilizzazione

- Prequalifica del terreno naturale: classificazione della terra naturale e identificazione caratteristiche fisico-meccaniche (Analisi granulometrica, Limiti Atterberg, Classificazione UNI 11531-1, C.I.C., Determinazione contenuto frazione organica, Massa volumica, Costipamento Proctor, Indica di portanza C.B.R. e rigonfiamento).
- Progettazione miscela terra naturale – legante – acqua impasto: valutata in base ai risultati della prequalifica
- Verifica della progettazione miscela ottimale-legante-acqua

Dosaggio della miscela di terra e legante

Componenti della miscela		
Miscela di terreno naturale punti di prelievo 1 + 2 + 3 + 4 + 5 da -0,40 m a 1,50 m da p.c.	%	100
Legante Calce	%	3,0
Tenore di acqua di impasto ottimo	%	12,5
La quantità di legante dovrà essere pari a	Kg/m ³	63,1

Qui di seguito sono riportati i parametri fisico - meccanici della miscela terra e legante

Metodi di prova per la determinazione della massa volumica e del contenuto di acqua di riferimento di laboratorio Costipamento Proctor UNI EN 13286-2	g/cm ³	2,102
Prova per la determinazione dell'indice di portanza immediata e del rigonfiamento UNI EN 13286 - 47 Maturazione: rottura immediata	%	109,3
Prova per la determinazione dell'indice di portanza immediata e del rigonfiamento UNI EN 13286 - 47 Maturazione: 7 giorni di maturazione in aria e 4 giorni di maturazione in acqua	%	72,2
Metodo di prova per la determinazione della resistenza a compressione di miscele legate con leganti idraulici UNI EN 13286 - 41. Confezionamento con attrezzatura Proctor Maturazione: 7 giorni di maturazione in aria	N/mm2	2,8

Allegato 4

«Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità ambientali»

Indicazioni in merito procedure di caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).



Allegato 4

«Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità ambientali»

- I campioni devono essere privi della frazione maggiore di 2 cm e le determinazioni analitiche sono condotte sull'aliquota di granulometria inferiore a 2 mm.
- Se viene evidenziata una contaminazione antropica anche del sopravaglio le determinazioni saranno condotte sull'intero campione.

In caso di terre e rocce provenienti da scavi di rocce massive, la caratterizzazione ambientale è eseguita previa PORFIRIZZAZIONE dell'intero campione

- I set di parametri da ricercare è riferito alle possibili sostanze riconducibili alle attività antropiche svolte sul sito o nelle sue vicinanze.
- Il set analitico minimale da considerare è quello riportato in Tabella 4.1
- I risultati sono da confrontare con le CSC colonne A e B Tab. 1, All. 5, al Titolo V parte IV, D.lgs. 152/06 → Sottoprodotti se CSC inferiori ai limiti di Colonna A o B

Se per lo scavo si prevede di utilizzare additivi particolari contenenti sostanze non ancora ricomprese in Tab.1 è richiesto il parere dell'ISS e dell'ISPRA

DPR 120/2017 – Allegato 4

«Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità ambientali»

L'allegato chiarisce che le T&R sono utilizzabili per reinterri, riempimenti, rimodellazioni, miglioramenti fondiari o viari, altre forme di ripristino e miglioramento ambientale, rilevati, sottofondi e processi di produzione industriale in sostituzione ai materiali da cava:

- Se $C < CSC$ col. A in qualsiasi sito a prescindere dalla destinazione d'uso;
- Se C è compresa tra le CSC col. A e B in siti a destinazione d'uso industriale/commerciale;

In contesi geo-idrogeologici particolari (es. falda affiorante) deono essere applicati accorgimenti tecnici atti ad assicurare l'assenza di potenziali rischi.

Il riutilizzo in impianti industriali come ciclo produttivo dove C è compresa tra CSC col. A e B è possibile solo nel caso in cui *«il processo industriale di destinazione preveda la produzione di prodotti o manufatti merceologicamente ben distinti»* dalle T&R e che comporti sostanziale modifica delle loro caratteristiche chimico-fisiche.

CANTIERI DI PICCOLE DIMENSIONI

I cantieri di piccole dimensioni rappresentano il tipo di opera maggiormente diffusa sul territorio, ed in molti casi comportano la movimentazione di modeste quantità di terreno a seguito delle attività di scavo. Per tanto appare non sempre giustificato ed eccessivamente oneroso l'applicazione delle modalità operative descritte per i cantieri di grandi dimensioni.

Gli aspetti essenziali ai fini della verifica dei requisiti di qualità ambientale delle terre e rocce da scavo prodotte nei piccoli cantieri che si intendono utilizzare come sottoprodotti riguardano:

- 1. la numerosità dei punti d'indagine e dei campioni da prelevare*
- 2. le modalità di formazione dei campioni da inviare ad analisi*

La numerosità dei campioni

- Scavi lineari (condotte, sottoservizi, ecc..) → un campione ogni 500 m lineari.
- In generale, il numero minimo garantito → n.1 campione ogni 3000 mc.

Tabella 1 - Numerosità dei campioni

	AREA DI SCAVO	VOLUME DI SCAVO	NUMERO MINIMO DI CAMPIONI
a	$\leq 1000 \text{ mq}$	$\leq 3000 \text{ mc}$	1
b	$\leq 1000 \text{ mq}$	$3000 \text{ mc} \div 6000 \text{ mc}$	2
c	$1000 \text{ mq} \div 2500 \text{ mq}$	$\leq 3000 \text{ mc}$	2
d	$1000 \text{ mq} \div 2500 \text{ mq}$	$3000 \text{ mc} \div 6000 \text{ mc}$	4
e	$> 2500 \text{ mq}$	$< 6000 \text{ mc}$	DPR 120/17 (All.2 tab. 2.1)

Interventi di scavo in corsi d'acqua:

- in genere un campione ogni 200 m di corso d'acqua. Se lo stato ambientale del corso d'acqua è classificato come «elevato» e «buono» il campionamento potrà interessare solo il tratto potenzialmente coinvolto dalle fonti di pressione, in presenza di un centro abitato si dovrà raffittire la maglia di campionamento prevedendo un campione ogni 100 m.
- In presenza di pressioni antropiche la situazione sarà da valutare caso per caso.

Modalità di formazione dei campioni

Preferibili saggi esplorativi → Trincee o pozzetti

Quando la profondità di indagine non permette la realizzazione di scavi, si procede con sondaggi a carotaggio, ognuno dei quali rappresentativo di 3000 mc di terreno.

Formazione dei campioni:

- a) Esecuzione di minimo n.3 saggi, dai quali prelevare i terreni che andranno a costituire un unico campione composito rappresentativo.
- b) Esecuzione di minimo n.3 saggi, prelievo di due set di campioni dalle pareti che andranno a costituire due campioni compositi rispettivamente rappresentativi del livello di terreno superficiale (0-1 m da p.c.) e del livello profondo.
- c) Esecuzione di n.6 saggi, i quali saranno suddivisi in due terne da cui saranno formati due campioni compositi come descritto al punto a
- d) Esecuzione di n. 6 saggi, dalle quali pareti di scavo saranno prelevati due set di campioni che andranno a formare i campioni compositi (n.4) come descritto al punto b.

Le modalità con cui il campione è stato formato devono essere descritte adeguatamente nella documentazione tecnica detenuta dal proponente (verbale/ scheda tecnica/ relazione di campionamento).

Modalità di formazione dei campioni

- I campioni di terreno da avviare ad analisi chimica devono essere formati scartando in campo la frazione granulometrica maggiore di 2cm.
- In caso di materiali costituiti da roccia massiva si farà riferimento a quanto riportato all'Allegato 4 del DPR 120/2017 (porfirizzazione)
- Qualora i materiali presentassero «Materiali di Riporto», andrà applicato quanto indicato all'Allegato 10 del DPR 120/2017 (% peso) ed i campioni andranno formati «tal quali». Resta invariata la modalità di caratterizzazione chimico-fisica e accertamento della qualità ambientale di cui all'Art. 4, comma 3 del DPR 120/17.

Parametri da analizzare

Set Analitico Minimale

Arsenico
Cadmio
Cobalto
Nichel
Piombo
Rame
Zinco
Mercurio
Idrocarburi C>12
Cromo totale
Cromo VI
Amianto
BTEX (*)
IPA (*)

Set Analitico minimale, può essere integrato in caso di attività antropiche, pregresse contaminazione e fondo naturale.

Per cantieri piccole dimensioni o grandi dimensioni compresi tra 6.000 e 150.000 mc il set minimale può essere ridotto a seguito delle seguenti valutazioni:

- **Amianto** determinazione sempre necessaria in caso di materiali di riporto, strutture antropiche con presenza di amianto, materiali naturali con amianto.
- **Idrocarburi C>12** non è necessaria nel caso di scavi in roccia.

(*) Da eseguire nel caso in cui l'area da scavo si collochi a (entro) 20 m di distanza da infrastrutture viarie di grande comunicazione, e ad insediamenti che possono aver influenzato le caratteristiche del sito mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera. [...].

Allegato 5

«Piano di utilizzo»

Il P.U. indica che le T&R sono integralmente utilizzate nel corso dello stesso o di successivo processo di produzione o utilizzazione [...]

Principali informazioni che deve riportare il piano di utilizzo:

1. l'ubicazione dei siti di produzione con l'indicazione dei relativi volumi suddivisi in litologie;
2. l'ubicazione dei siti di utilizzo e individuazione dei processi industriali di impiego, l'indicazione dei relativi volumi di utilizzo.
3. le operazioni di normale pratica industriale
4. le modalità di esecuzione e le risultanze della caratterizzazione ambientale
5. ubicazione degli eventuali siti di deposito intermedio e i tempi del deposito
6. individuazione dei percorsi previsti per il trasporto e le modalità di trasporto.

Inoltre il Piano di utilizzo indica per i siti di produzione, destinazione, trasporto, deposito le seguenti caratteristiche:

1. inquadramento territoriale;
2. inquadramento urbanistico;
3. inquadramento geologico ed idrogeologico;
4. descrizione delle attività svolte sul sito;
5. piano di campionamento e analisi.

Allegato 6

«Dichiarazione di utilizzo di cui all'articolo 21 »

Modello da compilare per la Dichiarazione di utilizzo come indicato dall'articolo 21 per siti di piccole dimensioni o siti di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA.

Suddiviso in cinque sezioni da compilare ed inviare via telematica:

- **Sezione A:** Dati del produttore
- **Sezione B:** Dati del sito di produzione
- **Sezione C:** Dati dell'eventuale sito di deposito intermedio;
- **Sezione D:** dati del sito di destinazione;
- **Sezione E:** tempi previsti per l'utilizzo

Le sezioni B, C e D sono da compilare per ogni sito di produzione, deposito intermedio e destinazione previsti dall'opera.

Allegato 7

«Documento di trasporto»

Per ogni automezzo che trasporta terre e rocce da scavo **qualificate sottoprodotto** verso un sito di utilizzo o di deposito intermedio previsti dal piano di utilizzo o dalla dichiarazione di cui all'articolo 21, deve essere compilato il modulo di trasporto.

Il modulo contenuto in Allegato 7 è suddiviso in quattro sezioni:

- **Sezione A:** Anagrafica del sito di produzione;
- **Sezione B:** Anagrafica del sito di Destinazione o Deposito intermedio;
 - **Sezione C:** Anagrafica della Ditta che effettua il trasporto;
 - **Sezione D:** Condizioni di trasporto.

Allegato 8

«Dichiarazione di avvenuto utilizzo D.A.U.»

La dichiarazione è compilata dall'esecutore del piano di utilizzo o dal produttore a conclusione dei lavori di escavazione e a conclusione dei lavori di utilizzo.

Il modulo riportato in allegato 8 riguarda le seguenti informazioni:

- **Sezione A:** Anagrafica dell'esecutore o produttore;
 - **Sezione B:** Dati del sito di produzione;

Inoltre si dichiara la:

- gestione delle terre e rocce (riferimento alla dichiarazione di Art.21 o del P.U., utilizzo dei volumi e tipologia di opera o processo produttivo in cui sono stati utilizzati).

Allegato 9

«Procedure di campionamento in corso d'opera e per i controlli e le ispezioni»

La caratterizzazione ambientale potrà essere eseguita in corso d'opera solo nel caso in cui sia comprovata l'impossibilità di eseguire un'indagine ambientale propedeutica alla realizzazione dell'opera da cui deriva la produzione delle terre e rocce da scavo; nel piano di utilizzo dovranno essere indicati i criteri generali di esecuzione.

PARTE A: Caratterizzazione delle T&R in corso d'opera - verifiche da parte dell'esecutore secondo una delle seguenti modalità:

A.1 - Su cumuli all'interno di opportune aree di caratterizzazione;

A.2 - Direttamente sull'area di scavo e/o sul fronte di avanzamento;

A.3 - Sull'intera area di intervento

PARTE B: Verifiche per i controlli e le ispezioni:

Definisce le modalità di esecuzione dei campionamenti per i controlli e le ispezioni sulla corretta attuazione del P.U. eseguiti dalle Agenzie di Protezione Ambientale territorialmente competenti e in contraddittorio direttamente sul sito di produzione e destinazione.

Verifiche possono essere effettuate sia a completamento che durante la posa in opera del materiale.

Sono utilizzati gli stessi criteri adottati per il controllo in corso d'opera.

Allegato 10

«Metodologia per la quantificazione dei materiali di origine antropica di cui all'articolo 4, comma 3»

La valutazione si basa su una analisi finalizzata ad individuare i materiali di natura antropica presenti nel riporto in un numero di campioni che possa essere considerato rappresentativo del volume dello scavo.

Campionamento dovrà essere condotto sul materiale tal quale

Non è ammessa miscelazione

$$\%Ma = \frac{P_{Ma}}{P_{tot}} * 100$$

dove %Ma è la percentuale di materiale antropico e si definisce come il rapporto percentuale per peso totale del materiale di origine antropica (P_Ma) rilevato nel sopravaglio ed il peso totale del campione (P_tot).

Sassi, ciottoli e pietre anche alloctone rispetto al sito >2cm sono da considerarsi di origine naturale e non vanno conteggiati.

Se il riporto è costituito solo da materiali antropici derivanti da prospezioni, miniera o cava, geologicamente distinguibili dal suolo originario (strato drenante in ciottoli di fiume)= non è da conteggiare nel calcolo

SNPA - LE MATRICI MATERIALI DI RIPORTO

Indicazioni applicative sulla metodologia per la determinazione del 20% e della frazione sulla quale deve essere eseguito il test di cessione

La determinazione del 20% si basa su una analisi finalizzata ad individuare i materiali di natura antropica presenti nel riporto in un numero di campioni che possa essere considerato rappresentativo del volume dello scavo.

Il campionamento deve essere condotto con la metodica prevista dalla norma UNI 10802 sul materiale tal quale (senza scartare la frazione >2cm), secondo la procedura prevista dall'allegato 9 al DPR 120/2017.

Ottenuto il campione, di peso non inferiore a 10 kg.

Il campione per la verifica di non contaminazione è ottenuto per vagliatura a 2 cm dell'intero campione.

Il campione da sottoporre a test di cessione è tal quale.

Il proponente deve individuare misura del vaglio per la determinazione della frazione antropica

Per il calcolo della percentuale :

$$\%Ma = \frac{P_{Ma}}{P_{tot}} * 100$$

dove %Ma è la percentuale di materiale antropico e si definisce come il rapporto percentuale per peso totale del materiale di origine antropica (P_Ma) rilevato nel sopravaglio ed il peso totale del campione (P_tot).

Allegato 10 - Determinazione % peso



% >> 20%



% < 20%

«Disciplina delle matrici materiali di riporto. Chiarimenti interpretativi»

Redatto allo scopo di fornire alle Amministrazioni chiarimenti interpretativi sulla disciplina delle matrici materiali di riporto ed all'utilizzo che di tali materiali possono farsi al fine di uniformarne l'azione amministrativa, a seguito dell'entrata in vigore del recente regolamento sul riutilizzo delle terre da scavo (DPR 120/2017).

SOTTOPRODOTTI (art. 4 DPR 120/2017):

Terre e rocce da scavo contenenti materiali di riporto:

- **la componente** di materiali di origine antropica frammisti ai materiali di origine naturale **non può superare la quantità massima del 20% in peso** (Allegato 10 DPR 120/17);
- le matrici materiali di riporto sono **sottoposte al test di cessione**, effettuato secondo le metodiche di cui all'Allegato 3 del decreto del Ministro dell'ambiente del 5 febbraio 1998, al fine di **accertare il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione delle acque sotterranee**, di cui alla Tabella 2, Allegato 5, al Titolo 5, della Parte IV, del decreto.

NON RIFIUTI (art. 24 DPR 120/2017, art. 185 del D.Lgs. 152/2006):

Terre e rocce da scavo **utilizzate nel sito** di produzione. Inoltre, la **non contaminazione** deve essere **verificata** ai sensi dell'Allegato 4 dello stesso DPR + **test di cessione** effettuato sui materiali granulari ai sensi dell'articolo 9 del **DM 5/02/98** ai fini delle **metodiche** e dei **limiti** da adottare.



«Disciplina delle matrici materiali di riporto. Chiarimenti interpretativi»

I materiali di riporto debbano essere sottoposti:

- alla verifica di conformità alle CSC Tab. 2, del D.Lgs. 152/2006 tramite test di cessione;



Decreto Semplificazione bis DL 31 maggio 2021, n.77 - Convertito in Legge 29 luglio 2021, n.188

D.L. 2/2012 – Art. 3

2. [...] Ai fini dell'applicazione dell'articolo 185, c 1, lett. b) e c), del D.lgs. 152/06, le matrici materiali di riporto devono essere sottoposte a test di cessione effettuato sui materiali granulari ai sensi dell'articolo 9 del DM 5/02/98 [...] ai fini delle METODICHE e dei LIMITI da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee e devono inoltre rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati.

- alla verifica di non contaminazione mediante verifica di conformità CSC Colonne A o B, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica;
- alla verifica della frazione antropica

«Disciplina delle matrici materiali di riporto. Chiarimenti interpretativi»

Terre e rocce da scavo contenenti matrici materiali di riporto **contaminate** e **non conformi al test di cessione**.

Fonti di
contaminazione

- 1) **RIMOZIONE****
- 2) **MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE**** utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentano di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute
- 3) **OPERAZIONI DI TRATTAMENTO** al fine di rimuovere i contaminanti e rendere conformi i materiali ai limiti del test di cessione

è applicabile, anche la **messa in sicurezza operativa, in attesa di ulteriori interventi di messa in sicurezza permanente o bonifica

Decreto Semplificazione bis DL 31 maggio 2021, n.77 - Convertito in Legge 29 luglio 2021, n.188

D.L. 2/2012 – Art. 3 c.3

Le matrici materiali di riporto che **non siano risultate conformi ai limiti di test di cessione sono gestite nell'ambito dei procedimenti di bonifica**, al pari dei suoli, utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentano di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute e per l'ambiente.

Coming soon...



Nuove Disposizioni in tema Terre e Rocce da Scavo

«DL. N.13 del 24 Febbraio 2023

Il nuovo Decreto Legge relativo alle disposizioni per l'attuazione del PNRR, all'**Articolo 48** anticipa alcune novità relative alle **«Disposizioni per la disciplina delle terre e delle rocce da scavo»**

Viene disposto che entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 13/2023 il MASE (Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) adotta un **decreto avente ad oggetto la disciplina semplificata per la gestione delle terre e delle rocce da scavo**

Con particolare riferimento a:

- **Gestione terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti;**
- **Esclusione dalla disciplina dei rifiuti (art. 185 c.1, lett. c) del D.lgs. 152/06)**
- **Disciplina del Deposito Temporaneo delle T&R qualificate come rifiuti**
- **Utilizzo delle T&R nel sito di produzione escluse dalla disciplina dei rifiuti**
- **Gestione delle T&R nei siti oggetto di bonifica**

Il decreto verrà emanato in attuazione e adeguamento alle disposizioni della direttiva europea (dir. 2018/851/UE del 30/05/2018), disciplina le attività di gestione delle terre e rocce da scavo, assicurando adeguati livelli di tutela ambientale e sanitaria e garantendo controlli efficaci, al fine di razionalizzare e semplificare le modalità di utilizzo delle stesse, anche ai fini della piena attuazione del PNRR.